SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 maggio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 marzo 2017, n. **58**.

Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-*bis*.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 33, comma 3-*bis*, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto legislativo, nonché i compensi dei componenti della Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui si specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono quantificati sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché dell'eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e in particolare l'articolo 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata-IPPC, definendone i compiti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le sottoliste di inquinanti tipici in aria ed in acqua per le attività oggetto della disciplina IPPC;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione dei trattamenti economici relativi alla commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2008, recante modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Considerato che le attività ispettive, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono definite in un piano d'ispezione ambientale dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali;

Considerato che alcune regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione delle specificità rilevate sui propri territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, si sono dotate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008, di provvedimenti volti a disciplinare le modalità e le tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che ove trovino applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le attività istruttorie per la definizione dei contenuti delle autorizzazioni integrata ambientali sono significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione amministrativa;

Riconosciuta l'opportunità di incentivare l'applicazione dei citati requisiti generali anche attraverso specifici adeguamenti degli oneri tariffari;

Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare ai principi stabiliti nel presente provvedimento le disposizioni in materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli per le attività di loro competenza di cui al Titolo III-*bis*, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base delle specifiche realtà rilevate nei rispettivi territori e dei Piani d'ispezione ambientale redatti ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 8 agosto 1990, n. 241, a seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot. 0011168 del 20 maggio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione:

a) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-*bis*, comma 2, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*sexies* e 29-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito *AIA)* relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-*sexies*, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;

b) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-*bis*, comma 2, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*sexies* e 29-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una istallazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;

d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;

e) alle attività di controllo previste ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'articolo 29-*decies* comma 11-*bis* e comma 11-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-*decies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.

4. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

Tariffe relative all'istruttoria

1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione:

a) l'elenco delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attività IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attività IPPC sono gestite da diversi soggetti;

b) la presenza di ulteriori attività o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o più attività di cui alla lettera *a)* (nel seguito indicati come attività non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti;

c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o più attività di cui alle lettere *a)* e *b)*;

e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione;

f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;

g) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

h) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);

l) se l'installazione è soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;

m) se l'installazione è collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonché se è soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n) se nell'istanza è richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-*quater*, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta;

o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate.

3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, operando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate.

4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, oggetto di modifica sostanziale o di riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le riduzioni indicate.

5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, è determinata in conformità all'allegato III.

6. Nel caso in cui il riesame disposto dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non fa prevedere l'applicazione di modifiche impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o del piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di cui al comma 4 fa riferimento alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai sensi delle lettere *c)* e *d)* ai punti di emissione per cui si prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi.

7. Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II.

8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previsto dall'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I , II e III.

Art. 3.

Tariffe relative ai controlli

1. La tariffa dovuta per le attività dell'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione, è indicata all'allegato IV. Tali attività consistono, come indicato nell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarità dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorità competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento. L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio.

2. Le eventuali attività previste durante la visita in loco consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attività di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V. Le tariffe dovranno, comunque, essere corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o secondo quanto diversamente specificato nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle installazioni di competenza regionale.

3. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorità di controllo non previste nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorità di controllo, l'autorità competente, salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, introduce indicazioni su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo aggiornamento dell'Allegato V.

4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* è determinata facendo riferimento alla programmazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, come segue:

a) se la programmazione non prevede nell'anno visite presso l'installazione è dovuta la tariffa di cui al comma 1, ovvero, ove così disposto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, una tariffa opportunamente ridotta o ricompresa nella tariffa di cui alla successiva lettera *b)*;

b) se la programmazione prevede una o più visite presso l'installazione nell'anno è dovuta una tariffa annua pari alla tariffa di cui al comma 1 moltiplicata per il numero di visite programmate;

c) ove la programmazione preveda, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa di cui alla lettera *b)*, è dovuta anche la tariffa di cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione.

5. La tariffa relativa alle visite presso l'installazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, è determinata sommando la tariffa, calcolata come indicato al comma 1, considerando solo le sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le ulteriori componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, con la tariffa di cui al comma 2 relativa alla ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente esecuzione di prelievi ed analisi ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Art. 4.

Rimborsi spese

1. Le tariffe determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 comprendono le somme dovute per rimborsi spese relative allo svolgimento delle attività ivi previste.

Art. 5.

Modalità di versamento per le tariffe delle istruttorie

1. All'istanza di AIA, alle comunicazioni di cui all'articolo 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies* del medesimo decreto, è allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi

dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, entro il medesimo anno fiscale dell'istanza, a pena di irricevibilità delle stesse.

2. Al fine di garantire l'espletamento delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in conto entrata del bilancio delle autorità competenti individuate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti o, per gli impianti di cui all'allegato XII, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, indicato nell'allegato VIII al presente decreto, per essere integralmente riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con l'indicazione del capitolo d'entrata e della causale del versamento, che specifichi l'installazione interessata e l'istanza di riferimento. L'individuazione del capitolo di entrata al bilancio dello Stato di cui all'allegato VIII è aggiornata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

3. In caso di istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto resta ferma l'applicazione dell'articolo 33, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla determinazione dell'importo tariffario con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008 e, negli ambiti di rispettiva applicazione, anche ai provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, di tale decreto.

Art. 6.

Modalità di versamento delle tariffe dei controlli

1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, le tariffe relative alle attività di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai gestori come segue:

a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per le attività di controllo relative al periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto alla lettera *a)*, per le attività di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo individuata dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le visite in loco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, dandone immediata comunicazione all'autorità di controllo individuata dall'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, e lettera *f)*, le somme di cui al comma 1 sono versate e riassegnate con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto per poi essere trasferite agli enti di controllo.

3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e all'autorità di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per i controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, il presente decreto trova applicazione a partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e i gestori versano le somme relative all'anno in corso applicando l'articolo 33, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7.

Interessi per tardivo pagamento

1. In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni previste dall'articolo 29-*quattuordecies*, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1.

Art. 8.

Conduzione delle istruttorie e dei controlli

1. Le modalità generali non contabili inerenti alla conduzione delle istruttorie e dei controlli sono disciplinate nell'allegato VI.

Art. 9.

Compensi spettanti ai componenti della Commissione AIA-IPPC

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, ai componenti della Commissione AIA-IPPC, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta un compenso complessivo pari al 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singola istanza di cui agli articoli 2 e 5.

2. I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1.

3. I compensi di cui al presente articolo sono omnicomprensivi, comprendendo anche gli eventuali oneri previdenziali e tributari (IVA compresa) a carico dell'amministrazione erogante e ogni costo sostenuto dai componenti della Commissione AIA-IPPC per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, istitutivo della Commissione.

4. Il pagamento dei compensi di cui al presente articolo è effettuato con cadenza bimestrale, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale avviati e conclusi nei mesi precedenti. Per ciascuna istruttoria avviata è corrisposto, anche per la copertura delle spese, un anticipo del compenso pari al 50% e per ciascun procedimento concluso è corrisposto il rimanente 50% del compenso.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 nonché per garantire il supporto tecnico-logistico alla Commissione AIA-IPPC, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si può avvalere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA).

Art. 10.

Norme finali e disciplina transitoria

1. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008 di definizione dei trattamenti economici della Commissione AIA-IPPC cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti di cui al comma 3, i cui contenuti sono considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8 dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 marzo 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1799

ALLEGATO *I*

(articolo 2, comma 2)[1]

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonché all'aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame.

1- Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione: (denominato **C_D).**

Tipo installazione	
Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	2500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	28000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	40000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), di cui al punto 3 (acciaierie integrate) e di cui al punto 4 (impianti chimici) dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	44000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	8000

- cifre in euro

2- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": (denominato **C_{Aria})**

[1] *NB: costi e importi tariffari sono riportati in unità di euro, privi di decimali.*

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	**Indice emissioni in aria***					
	1	**da 2 a 3**	**da 4 a 8**	**da 9 a 20**	**da 21 a 60**	**oltre 60**
Nessun inquinante	600					
da 1 a 4 inquinanti	2000	3700	5700	8700	12400	35500
da 5 a 10 inquinanti	3600	8200	12000	15000	24000	60000
da 11 a 17 inquinanti	8700	20000	35000	48000	60000	99000
più di 17 inquinanti	10000	23000	48000	90000	102000	147000

- cifre in euro

**Indice emissioni in aria = (Numero di fonti di emissioni in aria da autorizzare+ numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall'attività	**Attività interessate con eventuali relativi codici IPPC (da allegato VIII, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**
nessun inquinante	5.4 - discariche; 5.5 - accumulo temporaneo rifiuti; 5.6- deposito sotterraneo; 6.6- allevamenti; 6.9 - cattura CO_2; attività non IPPC connesse alle precedenti; torri di raffreddamento;
fino a 4 inquinanti	1.4 - liquefazione o gassificazione carbone; 1.4-*bis* - attività su piattaforme *off-shore* ; 2.3.1 - laminazione di acciaio; 2.3.2 - forgiatura; 2.6 - trattamenti superficiali metalli o plastiche; 3.2 - produzione amianto; 4.4 - produzione di fitosanitari o biocidi; 4.5 - produzione farmaceutici di base; 4.6 - produzione di esplosivi; 5.3 - smaltimento rifiuti non pericolosi;

	6.3 - concia; 6.4 - produzioni alimentari; 6.5 - trattamento carcasse; 6.10 - conservazione del legno; 6.11 - trattamento reflui; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 5 a 10 inquinanti	4.3 - fabbricazione di fertilizzanti; 6.1-produzione cartaria; 6.2- trattamento di tessili; 6.8 - produzione di carbonio o grafite attività non IPPC connesse alle precedenti
da 11 a 17 inquinanti	1.1 -combustioni; 1.3-produzione di coke; 2.1 - arrostimento o sinterizzazione minerali metallici; 2.3.3 - applicazione strati metallici; 3.3 - produzione di vetro; 3.4 - fusione di minerali; 3.5 - produzione di ceramica; 5.1 - smaltimento o recupero rifiuti pericolosi; attività non IPPC connesse alle precedenti
da 18 a 29 inquinanti	1.2 - raffinazione petrolio e gas; 2.2-produzione di acciaio o ghisa; 2.4-fusione di minerali ferrosi; 2.5- produzione o lavorazione minerali non ferrosi; 3.1-produzione di cemento o calce; 4.1- produzione di prodotti chimici di base organici; 4.2- produzione di prodotti chimici di base inorganici 5.2 - incenerimento rifiuti; 6.7-trattamenti superficiali con solventi; attività non IPPC connesse alle precedenti

3- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “qualità delle acque”: (denominato C_{H2O}**)**

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall’attività	**Indice scarichi ***			
	1	**da 2 a 3**	**da 4 a 8**	**oltre 8**
Nessun inquinante	150	300		1200
da 1 a 4 inquinanti	2850	4500	6000	15000
da 5 a 7 inquinanti	5250	8400	12600	24000
da 8 a 12 inquinanti	6900	11400	17400	30000
da 13 a 15 inquinanti	10500	22500	45000	87000
più di 15 inquinanti	13500	30000	60000	90000

- cifre in euro

**Indice scarichi = (Numero scarichi da autorizzare+ numero scarichi per o quali si chiede l’applicazione di una deroga ex art. 29-sexies, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

Numero di sostanze inquinanti tipicamente e significativamente emesse dall’attività	**Attività interessate con eventuali relativi codici IPPC (da allegato VIII, alla Parte II, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**
assimilati a nessun inquinante	5.4 - discariche; 5.5 - accumulo temporaneo rifiuti; 5.6 - deposito sotterraneo; 6.6 - allevamenti; 6.9 - cattura CO_2; attività non IPPC connesse alle precedenti; scarico acque di raffreddamento; scarichi in fogna di acque ad usi civili; utilizzo agricolo dei fanghi
fino a 4 inquinanti	1.4 - liquefazione o gassificazione carbone; 1.4 - *bis*-attività su piattaforme *off-shore* ; 3.2 - produzione amianto;

	6.8 - produzione di carbonio o grafite; 6.10 - conservazione del legno; altre attività non IPPC connesse alle precedenti
da 5 a 7 inquinanti	1.3 - produzione di coke; 4.5 - produzione farmaceutici di base; 3.4 - fusione di minerali; 3.5 - produzione di ceramica attività non IPPC connesse alle precedenti
da 8 a 12 inquinanti	2.3.2 - forgiatura; 2.3.3 - applicazione strati metallici; 3.1 - produzione di cemento o calce; 4.3 - fabbricazione di fertilizzanti; 6.1 - produzione cartaria; 6.3 - concia; 6.4 (a, b) -produzioni alimentari non casearie; 6.5 - trattamento carcasse altre attività non IPPC connesse alle precedenti
da 13 a 15 inquinanti	1.1 - combustioni; 2.1 - arrostimento o sinterizzazione minerali metallici; 2.3.1 - laminazione di acciaio; 2.2 - produzione di acciaio o ghisa; 2.5 - produzione e lavorazione di metalli non ferrosi; 3.3 - produzione di vetro; 4.2 - produzione di prodotti chimici inorganici di base; 4.6 - produzione di esplosivi; 5.1 - smaltimento o recupero rifiuti pericolosi; 5.3 - smaltimento rifiuti non pericolosi; 5.2 - incenerimento rifiuti; 6.4 (c) -produzioni alimentari a partire dal latte; altre attività non IPPC connesse alle precedenti
da 16 a 24 inquinanti	1.2 - raffinazione petrolio e gas; 2.4 - fusione di metalli ferrosi; 2.6 - trattamenti superficiali metalli o plastiche; 4.1 - produzione di prodotti chimici di base organici;

	4.4 - produzione di fitosanitari o biocidi; 6.2 - trattamento di tessili; 6.7 - trattamenti superficiali con solventi; 6.11 - trattamento reflui altre attività non IPPC connesse alle precedenti

4- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”.

Tonnellate/die oggetto della domanda*	**0**	**fino ad 1**	**oltre 1 fino a 10**	**oltre 10 fino a 20**	**oltre 20 fino a 50**	**oltre 50**	**Sigla**
Rifiuti pericolosi	0	1500	3000	6600	9600	15000	$\mathbf{C_{RP}}$
Rifiuti non pericolosi	0	750	1500	3600	5400	9000	$\mathbf{C_{RnP}}$

* *esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura*

- cifre in euro

5- Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali

Ulteriore componente ambientale da considerare	**Sigla**	Impianti dell’allegato XII, Parte II, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
		non presenti	presenti
clima acustico	$\mathbf{C_{CA}}$	2500	5250
tutela quantitativa della risorsa idrica	$\mathbf{C_{RI}}$	5000	10500
campi elettromagnetici	$\mathbf{C_{EM}}$	4000	8400
odori	$\mathbf{C_{Od}}$	1000	2100
sicurezza del territorio	$\mathbf{C_{ST}}$	2000	4200
ripristino ambientale, compresa validazione della relazione di riferimento	$\mathbf{C_{RA}}$	6000	16800

- cifre in euro

NB – le tariffe di cui alle sigle $\mathbf{C_{CA}}$, $\mathbf{C_{RI}}$, $\mathbf{C_{EM}}$, $\mathbf{C_{Od}}$, $\mathbf{C_{ST}}$, $\mathbf{C_{RA}}$ sono applicate ai soli tipi di impianti per i quali è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale ai sensi della seguente tabella

Ulteriore componente ambientale da considerare	**Installazioni tipicamente interessate**
clima acustico	Tutte le installazioni ad eccezione di quelle che svolgono esclusivamente le attività 1.4-*bis* (*off-shore*); 2.6 (trattamento superficiale di metalli e materie plastiche); 5.6 (deposito sotterraneo); 6.7 (trattamento superficiale con solventi); 6.10 (conservazione del legno) e attività non IPPC connesse alle precedenti
tutela quantitativa della risorsa idrica	centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW raffreddati ad acqua, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa o dell'acciaio, cementifici, industria della carta
campi elettromagnetici	centrali termoelettriche con potenza termica di almeno 300 MW
Odori	raffinerie di petrolio greggio, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, impianti chimici, impianti di gestione dei rifiuti, concerie, industria alimentare, allevamenti, impianti per il trattamento superficiale con solventi
sicurezza del territorio	installazioni collocate in aree che, all'atto della presentazione della domanda, sono dichiarate ad elevata concentrazione di stabilimenti, ai sensi della disciplina in materia di rischi da incidente rilevante
ripristino ambientale	installazioni soggette all'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'articolo 29-*ter*, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché installazioni su un sito che, all'atto della presentazione della domanda, è dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche

6 - Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale $\mathbf{C_{SGA}}$

Tipo installazione	**Sistema di gestione ambientale**	
	certificato ISO 14001	registrato EMAS
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	500	1000

Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	5000	7000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	7000	10000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	10000	15000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1000	2000

- cifre in euro non cumulabili tra loro

Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda $\mathbf{C_{Dom}}$

Tipo installazione	**Domanda Presentata**	
	secondo le specifiche fornite dall'autorità competente	con copia informatizzata
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1000	500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	4000	3000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	5000	4000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	3000	2000

- cifre in euro cumulabili tra loro

7- Tariffa istruttoria: Ti

La tariffa istruttoria relativa a rilascio di autorizzazione integrata ambientale (articoli 29-*quater* e 29 *sexies* e 29-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 1, comma 1, lettera a del presente decreto) è determinata sommando i costi di cui ai precedenti punti da 1 a 5 e sottraendo le

riduzioni di cui al punto 6. In caso di modifica sostanziale o riesame parziale i coefficienti sono determinati con riferimento alle sole attività oggetto di modifica o riesame e non all'intera installazione. Nel caso di istanze che richiedono l'emanazione di più provvedimenti (comune nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti) i costi di cui al precedente punto 1 sono da moltiplicare per il numero di provvedimenti **N**.

$$\mathbf{T}i = \mathbf{N} \times \mathbf{C_D} - \mathbf{C_{SGA}} - \mathbf{C_{Dom}} + \mathbf{C_{Aria}} + \mathbf{C_{H2O}} + \mathbf{C_{RP}} + \mathbf{C_{RnP}} + (\mathbf{C_{CA}} + \mathbf{C_{RI}} + \mathbf{C_{EM}} + \mathbf{C_{Od}} + \mathbf{C_{ST}} + \mathbf{C_{RA}})^*$$

se pertinenti ai sensi del punto 5.

Nel caso di una installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si riconosce una significativa riduzione dell'impegno istruttorio. In particolare si riconosce che il positivo esito delle analisi integrate è garantito da una semplice verifica di conformità (ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Conseguentemente in tal caso la tariffa istruttoria **Ti** è invece determinata con la seguente formula:

$$\mathbf{T}i = \mathbf{N} \times \mathbf{C_D} - \mathbf{C_{SGA}} - \mathbf{C_{Dom}} + [\mathbf{C_{Aria}} + \mathbf{C_{H2O}} + \mathbf{C_{RP}} + \mathbf{C_{RnP}} + (\mathbf{C_{CA}} + \mathbf{C_{RI}} + \mathbf{C_{EM}} + \mathbf{C_{Od}} + \mathbf{C_{ST}} + \mathbf{C_{RA}})^*] /2$$

se pertinenti ai sensi del punto 5

Nota

Con riferimento ai punti 2 e 3 del presente allegato, nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'autorità competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo delle componenti $\mathbf{C_{Aria}}$ e $\mathbf{C_{H2O}}$ assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo.
Ad esempio, nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, cinque delle quali relativi a laminatoi (4 inquinanti significativi) e cinque relativi a applicazione di strati metallici (11 inquinanti significativi), il gestore potrà calcolare $\mathbf{C_{Aria}}$ sommando i contributi dei due gruppi ($\mathbf{C_{Aria}}$=5700 € + 35000 € = 40700 €) o in alternativa considerando 10 fonti con 11 inquinanti ($\mathbf{C_{Aria}}$=48000 €).

ALLEGATO *II*

(articolo 2, comma 3)[2]

Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1- Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda di riesame con valenza di rinnovo, per aggiornare l'analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione : $\mathbf{C_D}$'

Tipo installazione	
Installazione (o Parte di installazione) senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	1250
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	16500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	21000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	22500
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	4000

- cifre in euro

2- Costo istruttorio del riesame con valenza di rinnovo per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": $\mathbf{C_{Aria}}$'

[2] *NB: costi e importi tariffari sono riportati in unità di euro, privi di decimali.*

Numero di sostanze inquinanti significativamente emesse ai sensi della precedente AIA *	**Indice emissioni in aria****					
	1	**da 2 a 3**	**da 4 a 8**	**da 9 a 20**	**da 21 a 60**	**oltre 60**
Nessun inquinante	300					
da 1 a 4 inquinanti	1200	1875	3000	4500	6750	18000
da 5 a 10 inquinanti	2250	3750	6000	7500	10500	30000
da 11 a 17 inquinanti	4500	11250	18000	24750	30000	49500
più di 17 inquinanti	5250	12000	24000	45000	51000	73500

- cifre in euro

* ai fini tariffari le emissioni di discariche ed allevamenti sono comunque assimilate ad emissioni prive di inquinanti.

**Indice emissioni in aria = (Numero di fonti di emissioni in aria autorizzate+ numero fonti di emissione in aria per le quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-*sexies*, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

3- Costo istruttorio del riesame con valenza di rinnovo del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": **C_{H2O}'.**

Numero di sostanze inquinanti significativamente emesse ai sensi della precedente AIA *	**Indice scarichi****			
	1	**da 2 a 3**	**da 4 a 8**	**oltre 8**
Nessun inquinante	75	150		600
da 1 a 4 inquinanti	1425	2250	3000	7500
da 5 a 7 inquinanti	2625	4200	6300	12000
da 8 a 12 inquinanti	3450	5700	8700	15000
da 13 a 15 inquinanti	5250	11250	22500	43500
più di 15 inquinanti	6750	15000	30000	45000

- cifre in euro

* ai fini tariffari gli scarichi di discariche ed allevamenti sono comunque assimilati a scarichi privi di inquinanti

** Indice scarichi = (Numero scarichi autorizzati + numero scarichi per i quali si richiede l'applicazione di una deroga ex art. 29-*sexies*, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

4- Costo istruttorio del riesame con valenza di rinnovo del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente “rifiuti”.

Tonnellate/die oggetto della autorizzazione *	**0**	**fino ad 1**	**oltre 1 fino a 10**	**oltre 10 fino a 20**	**oltre 20 fino a 50**	**oltre 50**	**Sigla**
Rifiuti pericolosi	0	750	1500	3300	4800	7500	C_{RP}’
Rifiuti non pericolosi	0	375	750	1800	2700	4500	C_{RnP}’

- cifre in euro

* *esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura*

5- Costi istruttori del riesame con valenza di rinnovo del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali.

Ulteriore componente ambientale considerata nella precedente autorizzazione	**Sigla**	impianti dell’allegato XII, Parte II, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	
		non presenti	presenti
clima acustico	C_{CA}’	1250	2625
tutela quantitativa della risorsa idrica	C_{RI}’	2500	5250
campi elettromagnetici	C_{EM}’	2000	4200
Odori	**Cod’**	500	1050
sicurezza del territorio	C_{ST}’	1000	2100
ripristino ambientale	C_{RA}’	3000	8400

- cifre in euro

Nota : Le tariffe di cui alle sigle C_{CA}’ , C_{RI}’ , C_{EM}’ , C_{Od}’ , C_{ST}’ , C_{RA}’ sono applicate agli impianti per i quali nella precedente autorizzazione integrata ambientale è indicata la necessità di considerare la relativa componente ambientale.

6 - Riduzione del costo istruttorio per riesame con valenza di rinnovo delle analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la ridefinizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell’installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale **CSGA**

Tipo installazione	**Sistema di gestione ambientale**	
	certificato ISO 14001	registrato EMAS
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	250	500
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati a gas	3000	4000
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	4000	5000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	5000	7000
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	500	1000

- cifre in euro non cumulabili tra loro

Riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda di rinnovo determinate da particolari forme di presentazione della domanda $\mathbf{C_{Dom}}$'

Tipo installazione	**Domanda Presentata**	
	secondo le specifiche fornite dall'autorità competente	con copia informatizzata
Installazione senza impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	500	250
Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW non alimentati esclusivamente a gas	2500	1000
Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'Allegato XII alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	3000	1500
Installazioni localizzate interamente in mare o altre installazioni di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,	2000	1000

- cifre in euro cumulabili tra loro

7- Tariffa per il rinnovo : Tr

La tariffa istruttoria relativa al riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata

ambientale (articolo 29-*octies,* comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e articolo 1, comma 1, lettera b del presente decreto) è determinata sommando i costi di cui ai precedenti punti da 1 a 5 e sottraendo le riduzioni di cui al punto 6. Nel caso di istanze che richiedono l'emanazione di più provvedimenti (comune nel caso di installazioni costituite da parti gestite da diversi soggetti) i costi di cui al precedente punto 1 sono da moltiplicare per il numero di provvedimenti **N**.

$$Tr = N \times C_D' - C_{SGA}' - C_{Dom}' + C_{Aria}' + C_{H2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{Od}' + C_{ST}' + C_{RA}')^*$$

**se pertinenti ai sensi del punto 5*

Nel caso di una installazione per la quale trovano applicazione i requisiti generali di cui all'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si riconosce una significativa riduzione dell'impegno istruttorio. In particolare si riconosce che il positivo esito delle analisi integrate è garantito da una semplice verifica di conformità (ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), conseguentemente, in tal caso, la tariffa istruttoria **Tr** è invece determinata con la seguente formula:

$$Tr = N \times C_D' - C_{SGA}' - C_{Dom}' + [C_{Aria}' + C_{H2O}' + C_{RP}' + C_{RnP}' + (C_{CA}' + C_{RI}' + C_{EM}' + C_{Od}' + C_{ST}' + C_{RA}')^*] / 2$$

**se pertinenti ai sensi del punto 5*

Nota

Con riferimento ai punti 2 e 3 del presente allegato, nel caso in cui più fonti di emissione abbiano diverso numero di inquinanti significativi il gestore (dandone evidenza all'autorità competente) potrà scegliere se effettuare il calcolo delle componenti C_{Aria}' e C_{H2O}' assumendo per tutte le fonti il massimo numero di inquinanti, ovvero raggruppando le fonti in gruppi con simile numero di inquinanti e poi sommando i contributi di ciascun gruppo.
Ad esempio, nel caso di 10 fonti di emissione in atmosfera, cinque delle quali con 4 inquinanti disciplinati nell'AIA e cinque con 10 inquinanti disciplinati nell'AIA, il gestore potrà calcolare **Caria'** sommando i contributi dei due gruppi (**Caria'**=3000 € + 6000 € = 9000 €) o in alternativa considerando 10 fonti con 10 inquinanti (C_{Aria}=7500 €)

ALLEGATO *III*

(articolo 2, comma 5)[3]

Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali

La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) è pari a 4050 € per ogni attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

Nel caso, invece, in cui l'Autorità competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce però necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la tariffa istruttoria da corrispondere è determinata con le formule relative alla tariffa **T**r di cui al punto 7 del precedente allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attività oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione.

[3] *NB: importi tariffari riportati in unità di euro, privi di decimali.*

ALLEGATO *IV*

(articolo 3, comma 1)[4]

Tariffa relativa alle attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 1

La tariffa **T**c delle attività di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 3*,* condotte nel corso dell'anno da parte dell'autorità di controllo, è pari al maggiore dei seguenti importi:

$$T_c = \text{Max} \begin{cases} \mathbf{2500\ €} \\ \mathbf{C_{Aria} + C_{H2O} + C_{RP} + C_{RnP} + (C_{CA} + C_{RI} + C_{EM} + C_{Od} + C_{ST} + C_{RA} + C_{SME} + C_{LDAR} + C_{SUO})^{*}] + 300\ €} \end{cases}$$

** se l'AIA indica la necessità di considerare la relativa componente*

I coefficienti $\mathbf{C_{Aria}}$, $\mathbf{C_{H2O}}$, $\mathbf{C_{RP}}$, $\mathbf{C_{RnP}}$,$\mathbf{C_{CA}}$, $\mathbf{C_{RI}}$, $\mathbf{C_{EM}}$, $\mathbf{C_{Od}}$, $\mathbf{C_{ST}}$, $\mathbf{C_{RA}}$, $\mathbf{C_{SME}}$, $\mathbf{C_{LDAR}}$, $\mathbf{C_{SUO}}$ sono quelli indicati nelle seguenti tabelle

Tabella IV.1- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento atmosferico: $\mathbf{C_{Aria}}$

Numero di sostanze inquinanti e parametri monitorati*	$\mathbf{C_{Aria}}$ **(€)**
0	60
1	240
2-3	370
4-6	490
7-12	735
13-20	980
21-30	1225
31-40	1470
41-50	1715
51-60	1960
61-80	2200
81-100	2450
101-125	3185
126-150	3675

[4] *NB: costi e importi tariffari sono riportati in unità di euro, privi di decimali.*

150-200	4650
201-250	5880
251-300	7100
301-400	8575
401-500	10300
501-600	11750
601-1000	14200
1000-	14700

** vanno computati tutti i parametri e le sostanze emesse in atmosfera autorizzate (sia convogliate, sia diffuse) monitorati, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo. Poichè la stessa sostanza, se emessa da diversi camini, va monitorata distintamente e, ai fini del controllo, essa va contata più volte.*

Tabella IV.2- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di inquinamento delle acque: $\mathbf{C_{H2O}}$

Numero di sostanze e parametri monitorati*	$\mathbf{C_{H2O}}$ **(€)**
0	25
1	250
2-4	490
5-7	735
8-12	1225
13-15	1700
16-24	2500
25-30	3200
31-40	4200
41-50	5150
51-60	6100
61-100	8100
101-	9000

** vanno computate tutte le sostanze e i parametri il cui scarico in acqua è autorizzato e monitorato, ovvero su cui è stato imposto un limite o un autocontrollo. La stessa sostanza, se presente in diversi scarichi, va monitorata distintamente e pertanto, ai fini del controllo, va contata più volte.*

Tabella IV.3- Coefficiente per verifiche del rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti

Tonnellate/die oggetto della domanda *	**0**	**fino ad 1**	**oltre 1 fino a 10**	**oltre 10 fino a 20**	**oltre 20 fino a 50**	**oltre 50**	**Sigla**
Rifiuti pericolosi	0	150	300	660	960	1500	$\mathbf{C_{RP}}$
Rifiuti non pericolosi	0	75	150	360	540	900	$\mathbf{C_{RnP}}$

- cifre in euro

* *esclusi i fanghi utilizzati in agricoltura*

Tabella IV.4- Coefficiente per verifiche del rispetto di ulteriori prescrizioni in materia di controllo

Ulteriore componente del controllo da considerare	**Sigla**	**Valore coefficiente**	
		altre installazioni	impianti dell'allegato XII, Parte II, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
clima acustico	$\mathbf{C_{CA}}$	250	525
tutela quantitativa della risorsa idrica	$\mathbf{C_{RI}}$	500	1050
campi elettromagnetici	$\mathbf{C_{EM}}$	400	840
odori	$\mathbf{C_{Od}}$	100	210
sicurezza del territorio	$\mathbf{C_{ST}}$	200	420
ripristino ambientale	$\mathbf{C_{RA}}$	600	1680
sistemi di monitoraggio in continuo (SME)	$\mathbf{C_{SME}}$	100 ogni SME	300 per ogni SME
programma LDAR	$\mathbf{C_{LDAR}}$	200	500
suolo e acque sotterranee	$\mathbf{C_{SUO}}$	100	500

- cifre in euro

NB – i coefficienti di cui alle sigle $\mathbf{C_{CA}}$, $\mathbf{C_{RI}}$, $\mathbf{C_{EM}}$, $\mathbf{C_{Od}}$, $\mathbf{C_{ST}}$, $\mathbf{C_{RA}}$, sono applicati alle sole installazioni per le quali l'istruttoria ha indicato la necessità di considerare la relativa componente ambientale; coefficienti $\mathbf{C_{SME}}$, $\mathbf{C_{LDAR}}$ e $\mathbf{C_{SUO}}$ si applicano se l'autorizzazione prevede i corrispondenti tipi di controlli

ALLEGATO *V*

(articolo 3, comma 2)[5]

Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi

La tariffa $\mathbf{T}_A$ per le attività indicate al comma 2 dell'articolo *3,* è pari alla somma degli importi di cui alle seguenti tabelle, ciascuno moltiplicato per il corrispondente numero di *attività/parametro* programmate o comunque disposte.

I metodi, ove indicati, sono quelli di cui si suggerisce l'utilizzo. Resta facoltà dell'autorità competente, anche tenuto conto delle possibilità tecniche dell'autorità di controllo e del limite ai costi posto dall'entità della tariffa, prevedere l'impiego di differenti metodi per la conduzione delle attività e la misura dei parametri.

TARIFFARIO PRELIEVI ED ANALISI ARIA

ATTIVITA'/PARAMETRO	METODI	TARIFFA (euro)
Portata, Temperatura e Umidità	UNI EN 16911-1,2; UNI EN 14790	**100**
Attività di campionamento PCDD+PCDF (8 ore di prelievo)		**1000**
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789: 2006 (paramagn)	**70**
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche (solo impianti termici civili), IR, UV, ecc.	**70**
Metano (CH_4)	UNI EN 12619 con separazione Metano/Non Metanici	**70**
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, UV, ecc.	**70**
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058 : 2006	**70**
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche (solo impianti termici civili), IR, UV, ecc.	**70**

[5] *NB: importi tariffari riportati in unità di euro, privi di decimali.*

Biossido di carbonio (CO_2)		**70**
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche (solo impianti termici civili), IR, UV, ecc.	**70**
Idrofluorocarburi (HFC)	UNI EN 13649 :2002(GC)	**100**
Protossido di azoto	Campionamento in vetro o sacca inerte (GC-ECD)	**70**
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 269 (UV-VIS Indofenolo)	**50**
	UNICHIM 632 (UV-VIS Nessler)	**50**
	UNICHIM 632 (campionamento) + Potenziometria IRSA 4030	**50**
Composti Organici Volatili totali (COV) espressi come Carbonio	UNI EN 12619	**70**
	UNI EN 13649 (GC)	**70**
Composti Organici Volatili (COV) non Metanici espressi come Carbonio	UNI EN 12619	**70**
	UNI EN 13649 (GC)	**70**
Composti Organici Volatili (COV)	UNI EN 13649 (GC)	**70**
Ossidi di Azoto (NOx)	ISTISAN 98/2 (CI)	**70**
	UNI 10878 (NDIR, NDUV, chemilumin,.)	**70**
	UNI EN 14792 (chemiolum)	**70**
	Analizzatori automatici a celle elettrochimiche	**70**
Ossidi di Zolfo (SOx)	UNI EN 14791 (CI)	**70**
	ISTISAN 98/2 (CI)	**70**
	UNI 10393 (IR)	**70**
Polifluorocarburi (PFC)	UNI EN 13649 (GC)	**70**
Esafluoruro di Zolfo (SF6)	NIOSH 6602	**100**
	ISTISAN 98/2 (CI)	**70**

Arsenico (As) e composti	ISTISAN 88/19 +UNICHIM 723 UNI EN 14385 : 2004	**50 singolo metallo + 20 per ogni metallo aggiuntivo** **Fino ad un massimo di 215 per set maggiore di 10 elementi**
Cadmio (Cd) e composti		
Cromo (Cr) e composti		
Rame (Cu) e composti		
Nichel (Ni) e composti		
Piombo (Pb) e composti		
Zinco (Zn) e composti		
Tallio (Tl) e composti		
Stagno e composti (Sn)		
Antimonio (Sb) e composti		
Cobalto (Co) e composti		
Manganese (Mn) e composti		
Vanadio (V)e composti		
Boro (B) e composti		
Selenio (Se) e composti		
Mercurio (Hg) e composti	UNI EN 13211 (AAS idruri)	**60**
	ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 + ICP	**60**
Composti Organici Volatili (COV) Clorurati: Dicloroetano1,2-DCE	UNI EN 13649 : 2002 (GC)	**100**
Diclorometano-DCM		
Esaclorobenzene-HCB		
Esaclorocicloesano-HCH		
Tetracloroetilene-PER		
Tetraclorometano-TCM		
Triclorobenzeni-TCB		
Tricloroetano111-TCE		
Tricloroetilene-TRI		
Triclorometano		
Microinquinanti Organici: (PCDD + PCDF)	UNI EN 1948 (GC-MS)	**800**
	UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS) UNI EN 1948 1-2-3: 2006- 4:2014	**800**

Pentaclorofenolo (PCP)	OSHA 39	**100**
Microinquinanti Organici: (PCB) – (PCT) Composti Organici Alogenati	Campionamento UNI EN 1948 1-2-3; 2006 – 4: 2014 (GC-MS)	**400**
	Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 (GC-MS)	**400**
Benzene	UNI EN 13649: 2002 (GC)	**100**
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Campionamento UNICHIM 825 ISTISAN 88/19 + ISTISAN 97/35 (GC-MS); ISO 11338-1, 2: 2003	**100**
Cloro e composti inorganici	UNI EN 1911 : 2010 (CI, UV-VIS)	**60**
	ISTISAN 98/2 (CI) - UNICHIM 607	**60**
Fluoro e composti inorganici	UNI 10787 (potenziometria)	**60**
	ISTISAN 98/2 (CI)	**30**
Acido Cianidrico (HCN)	APAT IRSA 4070 (UV-VIS); UNI EN 14403 - 1	**50**
PM (polveri totali)	UNI 13284-1:2003 (gravimetria)	**70**
	UNI 13284-2:2005	**50**
PM 10 – PM 2.5	UNI EN 23210: 2009 UNI EN 13284-1:2003	**70**
Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 (CI)	**70**
	Estensione del metodo ISTISAN 98/2 (CI)	**60**
Acido Solforico (H_2SO_4)	NIOSH 7903 (CI)	**70**
	Estensione del metodo ISTISAN 98/2 (CI)	**60**
Acidi Organici	NIOSH 2011 (GC) NIOSH 1603	**100**
Ammine	NIOSH 2002 NIOSH 2010 (GC)	**100**
Fenoli	UNICHIM 504 (UV-VIS)	**50**
	OSHA 32 (HPLC-UV)	**100**
	NIOSH 2546 (GC)	**100**
Ftalati	OSHA 104 NIOSH 5020 (GC)	**80**

Acido Solfidrico (H_2S)	Metodo Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, N. 90 322/71 Appendice n.8 (potenziometria)			**50**
	Metodo Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, N. 90 322/71 Appendice n.8 (UV-VIS)			**40**
	UNICHIM 634 (UV-VIS)			**50**
Aldeidi	UNICHIM 430 UNICHIM 487 (UV-VIS)			**40**
	EPA TO-11A NIOSH 2016 (HPLC) NIOSH 2018			**100**
	UNICHIM 430 (campionamento) + IRSA CNR 5010 (UV-VIS)			**40**
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568 (diffratt. RX)			**150**
Amianto	UNI ISO 10397 (microscopia)	**MOC** (Microscopio Ottico Composto)	1 membrana	**100**
			2 membrane	**140**
		SEM (Microscopio elettronico a scansione)	1 membrana	**400**
			2 membrane	**550**
Attività di campionamento generica (3-5 ore)				**100**
Indagine olfattometrica fino a 6 campioni (prelevati ed analizzati)	UNI EN 13725/2004			**2000**
Indagine olfattometrica oltre 6 campioni (prelevati ed analizzati)	UNI EN 13725/2004			**3000**
Indagine olfattometrica Giornata supplementare d'indagine	UNI EN 13725/2004			**2000**
Rumore - Misura di emissione/immissione per singolo punto				**800**
Rumore - Misura per punti successivi al primo				**400**
Campionamento biogas interstiziale				**100**

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato

TARIFFARIO PRELIEVI ED ANALISI ACQUA (QUALSIASI MATRICE ES. REFLUI, ACQUE SOTTERRANEE, PERCOLATO, ECC.)

ATTIVITA'/PARAMETRO	METODI	TARIFFA (euro)
Campionamento scarico di acque reflue	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.1030	**170**
Aldeidi	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5010 A / B - APAT IRSA CNR 29/2003 5010 B1 HPLC	**70**
Azoto ammoniacale (NH_4)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4030 - APAT 29/2003 - 4030A2	**30**
Azoto nitrico (N)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 - APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003)- UNI EN ISO 10304-1: 2009 UNI EN ISO 13395: 2000	**30**
Azoto nitroso	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 - APAT CNR IRSA 4050 Man29 (2003)- UNI EN ISO 10304-1: 2009 UNI EN ISO 13395: 2000	**30**
Azoto totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - EN 25663 - TKN :mediante Kjeldahl e titolazione ti trimetrica UNI EN ISO 13395: 2000	**40**
BOD5 (O_2)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5120 metodo A - STANDARD METHODS 5210-D (22th ed.) - APAT IRSA CNR 29/2003 5100	**40**
METALLI	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 - APHA Standard Methods 3120 B ed 20th (1998) – UNI EN ISO 11885: 2009 UNI EN ISO 17294-2: 2005	**50 singolo metallo + 20 per ogni metallo aggiuntivo** **Set >10 elem. 215**
Carbonio Organico Totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5040 - Std.Methods 5310B - APHA Standard Methods 5310 C ed 22th (2012) - DIN EN 1484	**40**
Cianuri totali (CN)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4070 - EPA 9012/96 - UNI EN ISO 14403-1: 2013	**40**

Cloruri	APAT-IRSA CNR 4020 - EPA 9012/96 - UNI ISO 10304-1: 2009	**20**
COD (O_2)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130 - STANDARD METHODS 5220 –A B 22nd ed.	**39**
Colore	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2020	**20**
Composti Organici Alogenati (AOX) (HCB - HCBD - HCH)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5150 - EPA 5120 - EPA 8260B - Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D - EN 1485/ISO 22155/04	**80**
Composto organo stannici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3280 - DIN 38407-13/01	**80**
Conducibilità	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2030 - STANDARD METHODS 2510 B (22th ed.) -	**10**
Cromo III	APAT IRSA 3150 2003	**50**
Cromo VI	APAT IRSA 3150 2003 UNI EN ISO 23912: 2009 EPA 6020A 2006	**50**
Difeniletere Bromato	Draft EPA Method 1614 - EPA 1625	**80**
Escherichia Coli	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.7030 -	**30**
Fenoli Singoli (HPLC)	APAT 29/2003 - 5070 B (HPLC)	**80**
Fenoli Totali	APAT 29/2003 - 5070 A2 (distillazione e spetrofotometria)	**40**
Fenoli	APAT 29/2003 - 5070 B - APHA Standard Methods 6420C ed 22th (2012) - DIN 38409-16-1/EN 12673	**80**
Floruri	APAT IRSA 4020 APHA Standard Methods 6420C ed 22th (2012) - DIN 38409-16-1/EN 12673 UNI EN ISO 304-1: 2009	**30**
Fosforo Totale	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 - 3020 - UNI EN ISO 11885/2000 UNI EN ISO 6878/2004	**30**

Grassi e Olii Animali e Vegetali	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5160 A1 - STANDARD METHODS 5520 B (22th (2012) - APAT IRSA CNR Q29/2003 5160 A1 e A2 analisi gravimetrica	**30**
Idrocarburi	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5160 A2 - UNI EN ISO 9377/2 (2002)	**60**
IPA (6 IPA DI BORNHEFF)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5080 - DIN ISO 13877 /DIN 38407 F8 (HPLC)	**100**
Materiali Grossolani	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2090	**20**
Materiali Sedimentabili	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2090	**20**
Mercurio (Hg)	METODO INTERNO/APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3200 - EPA 3005A + 6020 ICPMS - DIN EN 1484/97 UNI EN ISO 1483: 2008 UNI EN ISO 12338: 2003 UNI EN ISO 17852	**20**
Nonilfenolo	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5170-METODO INTERNO - DIN 38409-16-1	**40**
Odore	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2050	**30**
Olii Minerali	APAT IRSA CNR Q29/2003 5160 A1 e A2 - STANDARD METHODS 5520 B, F (22th ed.)	**20**
Ossidabilità secondo Kubel	Rapporti ISTISAN 07/31 MET IFF-BEB027 rev.00	**20**
Ossigeno Disciolto	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4120	**20**
	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4120 - STANDARD METHODS 4500-O G (22th ed.) - APAT IRSA CNR 29/2003 - 4100B UNI EN ISO 6468: 2003	**20**

Pentaclorobenzene	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5140 - Metodo EPA 5021 + 8260 B-Metodo EPA 5021 + 8270 C-Metodo EPA 5021 + 8270 D - DIN 38407 F9	**80**
Pesticidi Fosforati	Rapporti ISTISAN 07/31 met.ISS CAC.015 APAT IRSA CNR 29/2003 5100 EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007	**80**
Pesticidi Totali (escluso i Fosforati)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5060 - Rapporti ISTISAN 07/31 met.ISS CAC.015 UNI EN ISO 11369: 2000 EPA 3535A 2007 + EPA 8270D 2007	**150**
pH	APAT IRSA CNR 29/2003 2060 - STANDARD METHODS 4500-H+ (22th ed.)	**10**
SAGGIO DI TOSSICITA' ACUTA	APAT-IRSA CNR 29/2003 8020-B UNI EN ISO 6341/2013	**100**
Solfati (SO_4)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 - APAT IRSA 2003 4150 B APAT IRSA 4140 APAT IRSA 4020 Man 29/2003 UNI EN ISO 10304-1 : 2009	**20**
Solfiti (SO_3)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4150 - APAT IRSA 2003 4140 B	**20**
Solfuri	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4160 - STANDARD METHODS 4500-S2- F (22th ed.)	**20**
Solidi Sospesi	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B-STANDARD METHODS 2540 D (22th ed.)	**20**

Solventi Organici Aromatici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5140- EPA 5021 + 8260 B- APHA STANDARD METHODS ed.22nd 2012, 6200 A, B EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006	**150**
Solventi Organici Azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C2006 UNI EN ISO 10695: 2006	**80**
Solventi Organici Clorurati	EPA 5021/APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5150 - ISTISAN 00/14 Pt.1 – Metodo EPA 5021 + 8260 B- Metodo EPA 5021 + 8270 C- Metodo EPA 5021 + 8270 D APHA STANDARD METHODS ed.22nd 2012, 6200 A, B EPA 5030C:2003 + EPA 8260C:2006	**80**
Temperatura	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.2100	**10**
Tensioattivi Anionici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5170	**30**
Tensioattivi non Ionici	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5180 UNI EN ISO 10511-1: 1996/A1: 2000	**50**
TOC	APAT IRSA 29/2003 N.5040 APHA STANDARD METHODS 5310 C ed.22nd (2012) UNI EN 1484: 1999	**25**
Campionamento scarico di acque sotterranee		**100**
Campionamento percolato		**100**
Misura battente percolato		**100**

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato

FANGHI DEPURAZIONE (DESTINATI A SPANDIMENTO/COMPOSTAGGIO)

PARAMETRO	METODO	TARIFFA (euro)
Campionamento fanghi		**100**
pH	CNR IRSA 1 Q. 64:1985	**25**
Azoto totale %	D.M. 13/09/1999-MET XIV.2-3	**40**
Fosforo totale (P) %	CNR IRSA 9 Q. 64:1986 EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007	**50**
Umidità	CNR IRSA 2 Q 64 VOL 2 1984	**20**
Carbonio organico %	D.M. 13/09/1999 METODO VII.2	**40**
Cadmio	EPA 3051 A:1998 + APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed. 21st 2005, 3120B EPA 6010C:2007 Per mercurio : EPA 7473 2007	**20 x ciascun metallo**
Mercurio		
Nichel		
Piombo		
Rame		
Zinco		
Salmonelle MPN/gr. s.s	CNR ISSN: 1125-2464 1998 Pag 18	**60**
Fenoli volatili		**30-50**
Tensioattivi		**155**
Cromo esavalente	CNR IRSA 16 Q 64:1985 EPA 3060 A 1996 + EPA 7196 A 1992	**90**
Salinità (meq/100 gr.)		**70**
S.A.R. (se Salinità > 50)		**10**
Cloruri (se Salinità > 50)	D.M. 13/09/1999 met. IV.2 + APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003	**30**
Solfati (se Salinità > 50)	D.M. 13/09/1999 met. IV.2 + APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003	**30**

PARAMETRO	METODO	TARIFFA (euro)
Indice di Germinazione	INDICE DI GERMINAZIONE NORMA UNI 10780:1998	**75**
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	D.M. 13/09/1999 met. IV.2 + APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003 (NITRATI) + APAT CNR-IRSA METODO 4030 C MAN 29/2003 (AMMONIACA)	**10**
Indice di Respirazione $mgO_2/KgVS/h$	APAT CNR-IRSA METODO 3030 MAN 29/2003 UNI/TS 11184:2006	**Statico 220** **Dinamico 440**

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato

COMPOST

PARAMETRO	METODO	TARIFFA (euro)
Campionamento Compost		**200**
Azoto organico totale	ANPA 3/2001 n° 14 (assimiliamo a U.RP.M656) UNI 10780 APPENDICE J.1: 1998	**40**
Umidità	CNR IRSA 2 Q 64 VOL 2 1984	**20**
Carbonio organico totale	ANPA 3/2001 n° 10 (assimiliamo a U.RP.M434) UNI EN 13137:2002	**35**
C/N	CALCOLO	**10**
pH	D.M. 13/09/1999 METODO III.1	**25**
Rame totale	ANPA 3/2001 n° 15 (assimiliamo a U.RP.M675) EPA 6010C:2007	**20 x ciascun metallo**
Zinco totale		
Piombo totale		
Cadmio totale		
Nichel totale		
Mercurio totale		
Mineralizzazione metalli	EPA 3051	**20**
Salmonella	UNI 10780:1998 - APP. H	**60**
Escherichia coli		**25**
Indice di Germinazione	INDICE DI GERMINAZIONE NORMA UNI 10780:1998	**75**
Indice di Accrescimento	INDICE DI ACCRESCIMENTO NORMA UNI 10780:1998	**300**
Cromo esavalente	CNR IRSA 16 Q 64:1985 EPA 3060 A 1996 + EPA 7196 A 1992	**90**
Vetro e metalli (Ø≥ 2mm)	ANPA METODO 4 MAN 3/2001	**10**
Inerti litoidi (Ø≥5mm)		
Indice di Mineralizzazione Azoto	D.M. 13/09/1999 met. IV.2 + APAT CNR-IRSA Metodo 4020 Man 29/2003 (NITRATI) + APAT CNR-IRSA METODO 4030 C MAN 29/2003 (AMMONIACA)	**10**

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato.

CSS – COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO

PARAMETRO	METODO	TARIFFA (euro)
Campionamento e prelievo	UNI EN 15442:2011; UNI EN 15443 : 2011	**200**
Umidità totale	Gravimetrico – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15414-3:2011	**20**
Potere calorifico inferiore	Calorimetro – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15400 :2011	**65**
Ceneri	Gravimetrico – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15403 :2011	**20**
Metalli *	ICP-OES – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15411 :2011 + UNI EN ISO 11885 :2009	**Cadauno 20** **Set >10 elem. 215**
Mineralizzazione metalli	EPA 3051	**20**
Cloro	IC – Met. Uff. UNI EN 15443:2011 + UNI EN 15408 :2011 + UNI EN ISO 10304-1 :2009	**20**

** Set di metalli per verifica di specificazione: Hg, Cd, Tl, As, Co, Cu, Cr, Mn, Ni, Pb, Sb, V (mg/kg s.s.)*

Le voci di costo relative alle attività di campionamento/misura sono da computare per singolo punto misurato/campionato

ALLEGATO *VI*

(articolo 8, comma 1)

MODALITÀ GENERALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISTRUTTORIE E DEI CONTROLLI

1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di rinnovo

L'istruttoria è specificamente finalizzata a consentire all'autorità competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro:

delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 12 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle modalità previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-*sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica;

dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT» applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, commi 4-*ter* o 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensità di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni diverse dal normale esercizio;

delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione;

delle eventuali valutazioni circa la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle eventuali misure supplementari particolari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-*quater*, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06;

delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia.

A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonché cura la redazione approfondimenti tecnici.

Nei casi in cui l'installazione ricomprende attività gestite da diversi gestori, l'autorità competente assicura l'unificazione del procedimento istruttorio. Nel caso in cui siano coinvolte più autorità competenti è garantito il coordinamento istruttorio, se possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi.

2. Istruttoria per riesame

Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale alle attività interessate dal riesame.

In tal caso si applicano le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attività interessate dal riesame.

Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorità competente un aggiornamento della domanda di autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale.

In tal caso si applicano le modalità già indicate per riesame con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione.

3. Istruttoria per modifiche sostanziali

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni già presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle attività interessate dalle modifiche progettate.

In tal caso si applicano le modalità già indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attività interessate dalle modifiche progettate.

A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la necessità di un riesame approfondito delle funzionalità di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La necessità di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non è possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi.

Inoltre nel valutare la sostanzialità di una modifica è necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, già giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perché parcellizzati.

4. Istruttoria per modifiche non sostanziali

Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tal caso le attività istruttorie si articolano secondo le seguenti modalità:

analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni.

Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al citato articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, segnali che tale seconda attività è a suo giudizio propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorità competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia nella individuazione delle priorità istruttorie.

5. Controlli

Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, costituiscono oggetto delle attività di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorità di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

In particolare tali attività consistono in:

verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA;

verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione;

verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione;

eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'art. 29-*decies* comma 11-*bis*, programmate ai sensi del comma 11-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte;

eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti;

eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai sensi dall'art. 29-*decies* comma 11-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attività di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari.

A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati sono inviati anche all'autorità di controllo per le opportune verifiche. Ferma restando la facoltà per l'au-

torità di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonchè il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-*decies*, comma 11-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ciò anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attività. Non rientra nei compiti propri dell'autorità di controllo, né tanto meno dell'ente di controllo, modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorità competente, l'autorità di controllo valuterà se poter rimandare all'annualità successiva le attività eventualmente non condotte nell'anno, garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe già versate.

Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorità di controllo non previste nell'allegato V, la conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, anche su proposta dell'autorità di controllo, introduce nel piano di monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V debbano essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.

ALLEGATO *VII*

(articolo 9, comma 2)

COMPENSI OMNICOMPRENSIVI SPETTANTI AI SINGOLI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA - IPPC DI CUI ALL'ARTICOLO 10, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 90/07

Il 20% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, è ripartito in parti uguali tra tutti i componenti di nomina ministeriale.

Il 30% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, è ripartito tra i componenti del Nucleo di coordinamento della Commissione, garantendo al Presidente una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti.

Il 50% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, è ripartita tra i componenti del gruppo istruttore che formula il parere istruttorio conclusivo relativo al singolo impianto, garantendo al Referente del Gruppo Istruttore una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti.

Il Presidente della Commissione nomina i referenti e costituisce i gruppi istruttori relativi ai singoli impianti secondo criteri di rotazione tra i componenti della Commissione stessa, in maniera da garantire la tendenziale omogeneità dei trattamenti economici, ove ciò non osti al tempestivo ed efficace espletamento e conclusione delle istruttorie stesse.

Per ciascun commissario una quota del compenso omnicomprensivo sopra indicato non superiore al 30% può essere destinata, su richiesta del commissario stesso, al rimborso delle spese di missione effettuate per lo svolgimento dell'attività della Commissione (Partecipazione a riunioni della Commissione, del Nucleo di Coordinamento, dei Gruppi Istruttori, delle Conferenze di Servizi e per gli eventuali sopralluoghi sugli impianti). Ai fini della determinazione dell'importo di tali spese ciascun commissario effettuerà le missioni previa autorizzazione del Presidente della Commissione e darà annualmente evidenza dei costi di missione sostenuti. Il trattamento di missione è equiparato a quello dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per ciascun commissario una quota variabile del compenso omnicomprensivo sopra indicato è riservata al versamento degli oneri fiscali e previdenziali obbligatori che la norma pone a carico del datore di lavoro. Ai fini della determinazione dell'importo di tali oneri ciascun Commissario fornirà tramite ISPRA, prima dell'erogazione dei pagamenti, le necessarie informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ALLEGATO *VIII*

(articolo 5, comma 2)

INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI ENTRATA RELATIVO ALLE TARIFFE ISTRUTTORIE CONNESSE ALLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PRESENTATE ALLO STATO

Le tariffe di cui all'articolo 5, comma 2, relative a procedimenti istruttori di competenza statale dovranno essere imputate al Capo XXXII di entrata - capitolo 2592 - articolo 20 denominato «INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER I CONTROLLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96:

«Art. 33 *(Oneri istruttori)*. — (*omissis*).

3-*bis*. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-*nonies* o del riesame di cui all'art. 29-*octies* e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-*decies* sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'art. 8-*bis*. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 8-*bis*. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

(*omissis*).».

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2008, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:

«Art. 4-*bis (Continuità operativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto si applicano anche alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

2. Ferma restando l'invarianza del compenso complessivo spettante, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 marzo 2008, a ciascun componente della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC, ai soli fini delle modalità di corresponsione dei compensi, gli stessi sono erogati, nella misura del 50 per cento del loro importo totale, all'avvio di ciascuna istruttoria, e, nella misura del restante 50 per cento, successivamente al rilascio o al diniego di rilascio della autorizzazione ambientale integrata.».

— Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 2014, n. 72, S.O.

— Il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 2015, n. 161, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2007, n. 158, S.O.

— Il testo delle tabelle 1.6.4 ed 1.6.5 dell'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 23 novembre 2001, (Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2002, n. 37, S.O.

— Il decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 2008, n. 222.

—Si riporta il testo dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 29-*decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*. — (*omissis*).

11-*bis*. Le attività ispettive in sito di cui all'art. 29-*sexies*, comma 6-*ter*, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 119, della Costituzione:

« Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 2008:

«Art. 9 *(Clausole di salvaguardia)*. — (*omissis*).

4. Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 59/05.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 29-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 29-*bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili)*. — (*omissis*).

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'art. 29-*sexies*. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'art. 29-*septies*, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali.

(*omissis*).».

— Il Titolo III-*bis* della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: L'autorizzazione integrata ambientale.

— Si riporta il testo dell'art. 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 17-*bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici)*. — 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 29-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*sexies* e 29-*septies*, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006:

«Art. 29-*ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale)*. — 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-*sexies*. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;

b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;

c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;

d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;

e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;

h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 3;

i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;

l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16;

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da *a)* a *l)* del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-*bis* potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.».

«Art. 29-*quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)*. — 1. Per le installazioni di competenza statale la domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche, con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'art. 29-*duodecies*, comma 2.

2. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico. Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 13.

3. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, l'autorità competente pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

5. La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Per le installazioni soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ferme restando le relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di valutazione ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 8, e di concordare preliminarmente le condizioni di funzionamento dell'installazione, alla conferenza è invitato un rappresentante della rispettiva autorità competente.

6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 29-*octies*.

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 10 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

[9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.]

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda.

11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'art. 216.

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;

b) i motivi su cui è basata la decisione;

c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;

d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;

e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'art. 29-*sexies*, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;

f) se è concessa una deroga ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;

g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'art. 29-*sexies*, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;

h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.

14. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

15. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.».

«Art. 29-*sexies (Autorizzazione integrata ambientale)*. — 1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-*septies*, al fine di conseguire un livello elevato di protezione

dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

[2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto.

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

3-*bis*. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.

4. Fatto salvo l'art. 29-*septies*, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4-*bis*. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'art. 5, comma 1, lettera l-*ter*.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera *a)* in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

4-*ter*. L'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-*bis*, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'art. 29-*septies*;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.

4-*quater*. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'art. 29-*bis*, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-*ter*, tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.

5-*bis*. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:

a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-*bis* e 9-*bis*, ovvero

b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.

5-*ter*. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-*bis*, lettera *b)*, una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'art. 29-*decies*, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'art. 29-*octies*, commi 3 e 4.

6-*bis*. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

6-*ter*. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'art. 29-*decies*, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione.

L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, disciplinare la pulizia, la protezione passiva e la messa in sicurezza di parti dell'installazione per le quali il gestore dichiari non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa. Gli spazi liberabili con la rimozione di tali parti di impianto sono considerati disponibili alla realizzazione delle migliori tecniche disponibili negli stretti tempi tecnici e amministrativi necessari alla demolizione e, se del caso, alla bonifica.

7-*bis*. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-*sexies*, comma 1, lettera *e)*, e 237-octiedecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, è facoltà dell'autorità competente, considerata la stabilità d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilità dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-*bis*, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'art. 29-*undecies*.

8. Per le installazioni assoggettate al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le più recenti valutazioni assunte e i provvedimenti adottati, alle cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, citate nella autorizzazione, sono armonizzate le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-*bis*, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo art. 29-*nonies*, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'art. 29-*nonies* non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

9-*bis*. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-*bis*, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'istallazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XII-*bis* alla Parte Seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'art. 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun pertinente riesame dell'autorizzazione.

9-*ter*. L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-*bis* e 5-*bis* e dell'art. 6, comma 16, lettera *a)*, in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

9-*quater*. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

9-*quinquies*. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-*bis*), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera *b)* risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera *a)*, adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera *c)*, se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera *a)*, al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9-*sexies*. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-*bis*), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

9-*septies*. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-*quinquies*, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.».

«Art. 29-*septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale)*. — 1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 29-*quater*, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, del citato decreto legislativo n. 105, del 2015:

«Art. 17 *(Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza)*. — 1. Il CTR di cui all'art. 10 effettua le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 15, con oneri a carico dei gestori, e adotta altresì il provvedimento conclusivo. Ove lo stabilimento sia in possesso di autorizzazioni ambientali, il CTR esprime le proprie determinazioni tenendo conto delle prescrizioni ambientali.

2. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate ai sensi dell'art. 18, il CTR avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al CTR il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro il termine di quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è disposto il divieto di inizio di attività.

3. In tutti gli altri casi il CTR, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria sono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio.

4. Gli atti adottati dal CTR ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi agli enti rappresentati nel CTR, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno e alla Prefettura territorialmente competente.

5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso e del gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.

6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.».

— Si riporta il testo dell'art. 29-*octies*, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*octies (Rinnovo e riesame)*. — (*omissis*).

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'art. 29-*sexies*, comma 4-*bis*, lettera *b)*, ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 29-*nonies*, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore)*. — 1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera *l)*. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-*bis*), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-*ter* e 29-*quater* in quanto compatibile.

(*omissis*).».

— Il testo dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 29-*decies*, commi 3, 4 e 11-*ter*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*. — (*omissis*).

3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.

(*omissis*).

11-*ter* Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-*bis*, lettera *d)*, sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90, del 2007:

«Art. 10 *(Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC)*. — 1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.

2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresì il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed è disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 5 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, lettera *b)*;

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 13;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'art. 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

[h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'art. 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 22;

i-*bis*) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;

i-*ter*) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

i-*quater*) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

i-*quinquies*) installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-*bis* alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come "non già soggette ad AIA" se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

i-*sexies*) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;

i-*septies*) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

i-*octies*) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

i-*nonies*) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-*bis*) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

l-*ter*) migliori tecniche disponibili (best available techniques - *BAT)*: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

l-*ter*.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

l-*ter*.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

l-*ter*.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

l-*ter*.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

m-*bis*) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-*ter*) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'art. 26;

o-*bis*) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-*bis* ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-*bis*) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-*bis*) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misu-

razioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

v-*ter*) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'art. 74, comma 1, lettera *l)*;

v-*quater*) suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

v-*quinquies*) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

v-*sexies*) pollame: il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;

v-*septies*) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;

v-*octies*) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera *ee)*.

1-*bis*. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 237-*ter*.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al testo dell'allegato VIII alla Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

— Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342.

— Il decreto legislativo decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 29-*ter*, comma 1, lettera *m)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 29-*quater*, comma 9-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 29-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 29-*octies*, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 33, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 29-*decies*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 29-*nonies*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore)*. — 1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera *l)*. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-*bis*), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-*ter* e 29-*quater* in quanto compatibile.

3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'art. 29-*decies*, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.».

— Si riporta il testo dell'art. 29-*octies*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*octies (Rinnovo e riesame)*. — 1. L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

4. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazio-

ne o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'art. 29-*sexies*, comma 4-*bis*, lettera *b)*, ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché, nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'art. 29-*ter*, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera *b)*, la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'art. 29-*sexies*, commi 3, 4 e 4-*bis*;

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.».

7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera *a)*, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.

8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-*quater*, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera *b)*, è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-*quater*, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-*quater*, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera *b)*, è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-*quater*, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

10. Il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-*ter*, comma 4, e 29-*quater*. In alternativa alle modalità di cui all'art. 29-*quater*, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni può essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorità competente.

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.».

— Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-*ter*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 33 *(Oneri istruttori)*. — (*omissis*).

3-*ter*. Nelle more del decreto di cui al comma 3-*bis*, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 2008.

(*omissis*).».

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 2008, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 29-*decies*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*.— 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

(*omissis*).».

— Il testo dell'art. 29-*decies*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 29-*decies*, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*. — (*omissis*).

5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

(*omissis*).».

— Il testo dell'art. 33, comma 3-*ter*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 5.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 29-*decies*, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-*decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*. — (*omissis*).

9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

(*omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 29-quattuordecies, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 29-quattuordecies *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-*decies*, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29-*nonies*, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'art. 29-*decies*, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 29-*undecies*, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo art. 29-*undecies*.

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'art. 29-*decies*, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

9. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'art. 29-*quater*, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'art. 29-*undecies*, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'art. 29-*quater*, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'art. 29-*octies*, commi 5 e 5-*ter*, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'art. 29-*decies*, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 33, comma 3-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007:

«Art. 13 *(Disposizioni finanziarie)*. — (*omissis*).

2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, già previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.».

17G00079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Santeramo in Colle (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Emilia Felicita Capolongo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 marzo 2017.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 marzo 2017, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del viceprefetto dott.ssa Emilia Felicita Capolongo, in servizio presso la Prefettura di Matera.

Roma, 13 aprile 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A03126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 33403 del 20 aprile 2017, che ha disposto per il 28 aprile 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 33403 del 20 aprile 2017, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 aprile 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 186 giorni è risultato pari a -0,326%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,169.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,575% e a 0,672%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2017

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

17A03219

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di azadiractina, sulla base del dossier «Azadirachtin A 26 g/l EC» di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/44/EU della Commissione del 26 maggio 2011, relativo all'iscrizione nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva azadiractina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva azadiractina decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al regolamento (UE) 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Oikos», presentato dall'impresa Sipcam Italia S.p.a., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 26 maggio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva azadiractina;

Sentita la sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo «Azadirachtin A 26 g/l EC», svolta dal Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 maggio 2021, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione dei prodotti fitosanitari sotto indicati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azadiractina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel regolamento (UE) n. 545/2011 della commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Oikos»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azadiractina, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 18 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva azadiractina ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier AZADIRACHTIN A 26 g/l EC di All. III fino al **31 maggio 2021** ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2011/44/EU della Commissione del 26 maggio 2011.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall’Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>10305</td><td>OIKOS</td><td>03/02/2000</td><td>Oxon Italia S.p.a.</td><td>ATTENZIONE
H317-H411; EUH401; P280-P333+P313-P363-P391-P411-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Eliminazione delle colture</u>: porro, actinidia, cachi, albicocco, pesco, susino, mandorlo, fico, castagno, nocciolo, noce, piccoli frutti (more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina), ciliegio, olivo, funghi coltivati, fagiolino.
- <u>Estensione della coltura</u>: zucca per impiego in fertirrigazione in serra.
- <u>Eliminazione delle colture</u>: ortaggi a foglia (lattuga, scarola, indivia, rucola, prezzemolo, basilico), ortaggi a frutto (pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchina, melone, cocomero), fragola, piccoli frutti (more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina) per impiego in fertirrigazione in campo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>10390</td><td>DIRACTIN</td><td>22/03/2000</td><td>Oxon Italia S.p.a.</td><td>ATTENZIONE
H317-H411; EUH401; P280-P333+P313-P363-P391-P411-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Eliminazione delle colture</u>: porro, actinidia, cachi, albicocco, pesco, susino, ciliegio, olivo, funghi coltivati, fagiolino.
- <u>Estensione alla coltura</u>: aglio, silvicoltura.
- <u>Estensione delle colture</u>: zucchino, anguria, lattughe e simili, spinaci e simili, zucca (tutti in serra), ornamentali (in campo e serra), tabacco, per impiego in fertirrigazione.
- <u>Eliminazione delle colture</u>: pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, fragola per impiego in fertirrigazione in campo.</td></tr>
</table>

OIKOS®

Insetticida in concentrato emulsionabile

OIKOS - Composizione:
- Azadiractina A. . . . . g. 2,4 (26 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a . . . . g. 100
® marchio registrato

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti protettivi
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P411 Conservare a temperature non superiori a 35°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione n. 10305 del 03.02.00 del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
Kollant S.r.l. – Vigonovo (VE)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM Italia Spa – Via Sempione 195, Pero (MI)
Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Via Desman, 43 – 35010 – Borgoricco (PD)

Taglie: ml: 5-10-20-40-50-100-250-500

Litri: 1-5-10-25

Partita n.: . . . . .

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli artificialmente drenati per applicazioni su floreali e ornamentali.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri con il 30 % di riduzione della deriva per melo;
- 20 metri per agrumi
- 5 metri per cotone

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri per vivai e silvicoltura, vite, cipolla, aglio, sedano, finocchio, Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, carota, tabacco, floreali ed ornamentali, lattuga e simili, spinaci e simili, fragola e cavoli.
- 10 metri per patata, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, anguria e zucca.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
- 5 metri per vite e floreali ed ornamentali
- 20 metri per agrumi, melo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione non provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida naturale il cui principio attivo è estratto dai semi della pianta tropicale *Azadirachta indica* (albero del Neem). Agisce come regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli insetti negli stadi pre-immaginali, tra l'altro inibisce la formazione dell'Ecdisone, principale ormone coinvolto nel controllo della muta; possiede inoltre azione disappetente e repellente. Agisce per contatto diretto ed ingestione. È dotato di azione sistemica nella pianta, anche per assorbimento radicale e quindi traslocato sulla parte epigea. Il prodotto possiede un effetto collaterale sugli Acari.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto, data la sua modalità di azione, deve essere impiegato preventivamente o alla prima comparsa dei parassiti. Applicare il prodotto nelle ore fresche e poco luminose della giornata. Assicurare la bagnatura uniforme della vegetazione. Evitare il trattamento oltre il punto di gocciolamento.
In genere i trattamenti in serra e sulle colture orticole devono essere ripetuti ogni 7-10 giorni, in funzione del ciclo biologico degli insetti.

COLTURA	FITOFAGI	DOSE		Numero massimo interventi/ anno
		ml/hl	l/ha	
Agrumi	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri), Tripidi	75-150	0,75-1,50	3
Melo	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri)	75-150	1,00-1,50	3
Vite	Cicaline (incluso Scafoideo), Tripidi	100-180	1,00-1,50	2
Fragola (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	100-180	1,00-1,50	4
Pomodoro, Melanzana e Peperone (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, *Tuta absoluta*	100-150	1,00-1,50	5
Cetriolo, Zucchini (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	5
Melone, Anguria, Zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	5
Lattughe e simili, Spinaci e simili (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	100-200	1,00-1,50	3
Ortaggi a bulbo (cipolla e aglio)	Tripidi	100-150	1,00-1,50	3
Sedano, Carota e Finocchio	Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), Larve di nottuidi	100-180	1,00-1,50	3
Cavoli	Afidi, Nottue	100-180	1,00-1,50	3
Tabacco	Afidi, Aleurodidi, Nottue	100-180	1,00-1,50	3
Cotone	Afidi, Aleurodidi	100-150	1,00-1,50	3
Patata	Afidi, Dorifora	100-180	1,00-1,50	3
Floreali ed ornamentali (pieno campo e	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (ditteri),	100-180	1,00-1,50	5

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 APR 2017

serra)	Nottue, Tripidi			
Vivai e silvicoltura	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari, Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	3
Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, , Minatori fogliari, Nottue	100-150	1,00-1,50	3

Impieghi per fertirrigazione

COLTURA	FITOFAGI	DOSE	Numero massimo interventi/ anno
		l/ha	
Fragola (serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	1,50	5
Pomodoro, Melanzana e Peperone (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, *Tuta absoluta*	1,50	5
Cetriolo, Zucchini (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5
Melone, Anguria, Zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5
Lattughe e simili, Spinaci e simili (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	1,50	5
Tabacco	Afidi, Aleurodidi	1,50	5
Floreali ed ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Larve di Lepidotteri, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5

Intervenire dal post-trapianto delle colture subito dopo il superamento della crisi di trapianto, ripetendo i trattamenti ad intervalli di 10-15 giorni in funzione della pressione dei fitofagi o fitomizi target.

Derrate immagazzinate: contro: *Tribolium spp.*, alla dose di: 40-60 ml/tonnellata di granella.

AVVERTENZE D'USO
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su agrumi, fragola (uso spray), peperone (uso spray in serra), lattughe e simili e spinaci e simili (uso spray), sedano, finocchio e cavoli; 3 giorni prima della raccolta su tutte le altre colture e per gli impieghi in fertirrigazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire la botte dell'irroratore per il 30-50% del suo contenuto, versare la dose prestabilita tenendo costantemente in agitazione. Portare quindi la botte a pieno volume. Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 4,5 e 6, prima di inserire il prodotto nella botte. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia. La miscela deve essere applicata immediatamente dopo la preparazione.

Compatibilità: in caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di effettuare saggi preliminari per accertarne la compatibilità chimico-fisica. Occorre comunque attenersi a quanto indicato sulle confezioni dei prodotti che si vogliono miscelare; si consiglia di procedere nel seguente ordine: prima le polveri bagnabili, poi i liquidi autosospensibili (flow) ed infine le emulsioni liquide o concentrate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Selettività: Il prodotto è selettivo su adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

18 APR 2017
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

OIKOS®

Insetticida in concentrato emulsionabile

OIKOS - Composizione:
- Azadiractina A. . . . . g. 2,4 (26 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a . . . . g. 100
® marchio registrato

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione n. 10305 del 03.02.00 del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
Kollant S.r.l. – Vigonovo (VE)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

ATTENZIONE

Distribuito da:
ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM Italia Spa – Via Sempione 195, Pero (MI)
Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Via Desman, 43 – 35010 – Borgoricco (PD)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti protettivi
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P411 Conservare a temperature non superiori a 35°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Taglie: ml: 5 - 10 - 20 - 40 - 50 - 100
Partita n.: . . . . .

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli artificialmente drenati per applicazioni su floreali e ornamentali.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri con il 30 % di riduzione della deriva per melo;
- 20 metri per agrumi
- 5 metri per cotone

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri per vivai e silvicoltura, vite, cipolla, aglio, sedano, finocchio, Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, carota, tabacco, floreali ed ornamentali, lattuga e simili, spinaci e simili, fragola e cavoli.
- 10 metri per patata, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, anguria e zucca.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
- 5 metri per vite e floreali ed ornamentali
- 20 metri per agrumi, melo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione non provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Avvertenza: conservare al riparo della luce e a temperature inferiori a 30°C.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 APR 2017

DIRACTIN

Insetticida in concentrato emulsionabile

DIRACTIN - Composizione:
- Azadiractina A. . . . . g. 2,4 (26 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a . . . . g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti protettivi
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P411 Conservare a temperature non superiori a 35°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione n. 10390 del 22.03.00 del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da:
SERBIOS S.r.l.- via E. Fermi 112, Badia Polesine (Rovigo)

Taglie: ml: 100-250-500 Litri: 1-5-10-25

Partita n.: . . . . .

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli artificialmente drenati per applicazioni su floreali e ornamentali.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri con il 30 % di riduzione della deriva per melo;
- 20 metri per agrumi
- 5 metri per cotone

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri per vivai e silvicoltura, vite, cipolla, aglio, sedano, finocchio, Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, carota, tabacco, floreali ed ornamentali, lattuga e simili, spinaci e simili, fragola e cavoli.
- 10 metri per patata, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, anguria e zucca.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
- 5 metri per vite e floreali ed ornamentali
- 20 metri per agrumi, melo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione non provocare il vomito, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

Avvertenza: conservare al riparo della luce e a temperature inferiori a 30°C.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida naturale il cui principio attivo è estratto dai semi della pianta tropicale *Azadirachta indica* (albero del Neem). Agisce come regolatore di crescita alterando lo sviluppo degli insetti negli stadi pre-immaginali, tra l'altro inibisce la formazione dell'Ecdisone, principale ormone coinvolto nel controllo della muta; possiede inoltre azione disappetente e repellente. Agisce per contatto diretto ed ingestione. È dotato di azione sistemica nella pianta, anche per assorbimento radicale e quindi traslocato sulla parte epigea. Il prodotto possiede un effetto collaterale sugli Acari.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
Il prodotto, data la sua modalità di azione, deve essere impiegato preventivamente o alla prima comparsa dei parassiti. Applicare il prodotto nelle ore fresche e poco luminose della giornata. Assicurare la bagnatura uniforme della vegetazione. Evitare il trattamento oltre il punto di gocciolamento.
In genere i trattamenti in serra e sulle colture orticole devono essere ripetuti ogni 7-10 giorni, in funzione del ciclo biologico degli insetti.

COLTURA	FITOFAGI	DOSE		Numero massimo interventi/ anno
		ml/hl	l/ha	
Agrumi	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri), Tripidi	75-150	0,75-1,50	3
Melo	Afidi, Cicaline, Minatori fogliari (lepidotteri)	75-150	1,00-1,50	3
Vite	Cicaline (incluso Scafoideo), Tripidi	100-180	1,00-1,50	2
Fragola (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	100-180	1,00-1,50	4
Pomodoro, Melanzana e Peperone (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, *Tuta absoluta*	100-150	1,00-1,50	5
Cetriolo, Zucchini (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	5
Melone, Anguria, Zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	5
Lattughe e simili, Spinaci e simili (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	100-200	1,00-1,50	3
Ortaggi a bulbo (cipolla e aglio)	Tripidi	100-150	1,00-1,50	3
Sedano, Carota e Finocchio	Afidi, Minatori fogliari (ditteri e lepidotteri), Larve di nottuidi	100-180	1,00-1,50	3
Cavoli	Afidi, Nottue	100-180	1,00-1,50	3
Tabacco	Afidi, Aleurodidi, Nottue	100-180	1,00-1,50	3
Cotone	Afidi, Aleurodidi	100-150	1,00-1,50	3
Patata	Afidi, Dorifora	100-180	1,00-1,50	3
Floreali ed ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	100-180	1,00-1,50	5
Vivai e silvicoltura	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari, Nottue, Tripidi	100-150	1,00-1,50	3
Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Minatori fogliari, Nottue	100-150	1,00-1,50	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 APR 2017

Impieghi per fertirrigazione

COLTURA	FITOFAGI	DOSE	Numero massimo interventi/ anno
		l/ha	
Fragola (serra)	Afidi, Aleurodidi, Nottue, Tripidi	1,50	5
Pomodoro, Melanzana e Peperone (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi, *Tuta absoluta*	1,50	5
Cetriolo, Zucchini (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5
Melone, Anguria, Zucca (serra)	Afidi, Aleurodidi, Dorifora, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5
Lattughe e simili, Spinaci e simili (serra)	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (ditteri), Nottue	1,50	5
Tabacco	Afidi, Aleurodidi	1,50	5
Floreali ed ornamentali (pieno campo e serra)	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Larve di Lepidotteri, Minatori fogliari (ditteri), Nottue, Tripidi	1,50	5

Intervenire dal post-trapianto delle colture subito dopo il superamento della crisi di trapianto, ripetendo i trattamenti ad intervalli di 10-15 giorni in funzione della pressione dei fitofagi o fitomizi target.

Derrate immagazzinate: contro: *Tribolium spp.*, alla dose di: 40-60 ml/tonnellata di granella.

AVVERTENZE D'USO
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta su agrumi, fragola (uso spray), peperone (uso spray in serra), lattughe e simili e spinaci e simili (uso spray), sedano, finocchio e cavoli; 3 giorni prima della raccolta su tutte le altre colture e per gli impieghi in fertirrigazione.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Riempire la botte dell'irroratore per il 30-50% del suo contenuto, versare la dose prestabilita tenendo costantemente in agitazione. Portare quindi la botte a pieno volume. Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 4,5 e 6, prima di inserire il prodotto nella botte. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e la distribuzione della poltiglia. La miscela deve essere applicata immediatamente dopo la preparazione.

Compatibilità: in caso di miscela con altri prodotti fitosanitari si consiglia di effettuare saggi preliminari per accertarne la compatibilità chimico-fisica. Occorre comunque attenersi a quanto indicato sulle confezioni dei prodotti che si vogliono miscelare; si consiglia di procedere nel seguente ordine: prima le polveri bagnabili, poi i liquidi autosospensibili (flow) ed infine le emulsioni liquide o concentrate.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Selettività: Il prodotto è selettivo su adulti e larve di insetti utili, predatori e parassitoidi.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 APR 2017

DIRACTIN

Insetticida in concentrato emulsionabile

DIRACTIN - Composizione:
- Azadiractina A. . . . . g. 2,4 (26 g/litro)
- Coformulanti: q.b. a . . . . g. 100

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE
OXON ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

PRODOTTO FITOSANITARIO
Autorizzazione n. 10390 del 22.03.00 del Ministero della Salute

Officina di produzione e confezionamento:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

Distribuito da:
SERBIOS S.r.l.- via E. Fermi 112, Badia Polesine (Rovigo)

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P280 Indossare guanti protettivi
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P411 Conservare a temperature non superiori a 35°C
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Taglie: ml: 100

Partita n.: . . . . .

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
Per proteggere gli organismi acquatici non applicare su suoli artificialmente drenati per applicazioni su floreali e ornamentali.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 30 metri con il 30 % di riduzione della deriva per melo;
- 20 metri per agrumi
- 5 metri per cotone

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di:
- 20 metri per vivai e silvicoltura, vite, cipolla, aglio, sedano, finocchio, Piante madri o altro materiale vegetale di propagazione, carota, tabacco, floreali ed ornamentali, lattuga e simili, spinaci e simili, fragola e cavoli.
- 10 metri per patata, pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, anguria e zucca.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio non trattare la coltura in una fascia a bordo campo di:
- 5 metri per vite e floreali ed ornamentali
- 20 metri per agrumi, melo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritazione della pelle e delle mucose, cefalea, capogiri, sonnolenza, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni respiratorie.
Terapia: sintomatica; in caso di ingestione NON PROVOCARE IL VOMITO, effettuare lavanda gastrica evitando l'aspirazione, somministrare carbone attivo e catartico salino; se necessario, praticare la respirazione artificiale.
Controindicazioni: non somministrare latte e grassi.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni
Avvertenza: conservare al riparo della luce e a temperature inferiori a 30°C.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 APR 2017

17A03125

DECRETO 20 aprile 2017.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Isoxaben, sulla base del dossier EAF-491 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/32/EU della Commissione dell'8 marzo 2011 relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva isoxaben;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva isoxaben decade il 31 maggio 2021, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto ELSET 12,5 SC, presentato dall'impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 19 maggio 2011, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva isoxaben;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016, che ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo EAF-491, svolta dall'Università Cattolica del sacro Cuore, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 maggio 2021 alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 39697 in data 19 ottobre 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro trentasei mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva isoxaben, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario ELSET 12,5 SC;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva isoxaben, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa Dow AgroSciences Italia S.r.l. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 20 aprile 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva isoxaben ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier EAF-491di All. III fino al **31 Maggio 2021** ai sensi del decreto ministeriale 19 Maggio 2011 di recepimento della direttiva di inclusione 2011/32/UE della Commissione del 8 Marzo 2011.

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>8198</td><td>ELSET 12,5 SC</td><td>30/12/1992</td><td>Dow AgroSciences Italia S.r.l.</td><td>ATTENZIONE
H410;EUH208-EUH401;P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Estensione alle colture</u>: avena.</td></tr>
</table>

s.a. isoxaben FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

ELSET™ 12,5 SC

Diserbante selettivo per avena, frumento duro e tenero, orzo, segale e triticale

SOSPENSIONE CONCENTRATA

MECCANISMO D'AZIONE: gruppo L (HRAC)

Composizione di ELSET 12,5 SC
ISOXABEN puro g. 12,14 (= 125 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
Dow AgroSciences Ltd - SAFAPAC (England)
DIACHEM S.p.A. - - Caravaggio (BG)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI

Taglie autorizzate: **0,5 – 1- 5 litri**

Registazione n. 8198 del 16/3/93 del Ministero della Sanità.
Partita n.: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Indossare tuta/abbigliamento da lavoro durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto e durante l'applicazione. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%. Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Inalazione: Trasportare la persona all'aria aperta. In caso di arresto respiratorio chiamare i servizi di emergenza o un'ambulanza, poi praticare la respirazione artificiale; per praticare la respirazione bocca a bocca, il soccorritore deve utilizzare un'adeguata protezione (ad es. una maschera tascabile). **Contatto con la pelle:** togliere immediatamente l'abbigliamento contaminato. Sciacquare subito con abbondante acqua per 15-20 minuti. **Contatto con gli occhi:** Tenere gli occhi aperti e sciacquare lentamente e delicatamente con acqua per 15-20 minuti. Togliere lenti a contatto, se presenti, dopo i primi 5 minuti e continuare a sciacquare gli occhi. **Ingestione:** Non è necessario trattamento medico d'urgenza. **Chiamare un medico per indicazioni sul trattamento. Avvertenze per il Medico**: La decisione se indurre vomito o meno deve essere presa da un medico. Nessun antidoto specifico. Il trattamento in caso di esposizione dovrebbe essere mirato al controllo dei sintomi e alle condizioni cliniche del paziente. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MODALITÀ DI AZIONE
ELSET 12,5 SC è un erbicida selettivo a base di isoxaben, un principio attivo appartenente alla famiglia chimica delle benzammidi che possiede un meccanismo d'azione d'inibizione della biosintesi della cellulosa nella parete cellulare nelle infestanti sensibili (appartiene al gruppo "L – Inibitori della sintesi della parete cellulare" secondo la classificazione del HRAC).
È rapidamente assorbito dalle radici delle plantule durante la fase di germinazione e traslocato nei tessuti in attivo sviluppo dove ne ostacola la crescita, portando le plantule rapidamente a morte. Nelle specie sensibili impedisce il normale sviluppo delle radici e del germoglio, le plantule appaiono incapaci di assorbire acqua e non emergono.
Data la sua attività radicale ELSET 12,5 SC deve essere preferibilmente distribuito in pre-emergenza delle infestanti su terreno umido per favorirne l'assorbimento. Piogge o irrigazioni attivano il prodotto e ne consentono la corretta distribuzione lungo i primi centimetri del profilo del terreno.

USI AUTORIZZATI, DOSI, MODALITA ED EPOCA D'IMPIEGO
ELSET 12,5 SC deve essere applicato in pre-emergenza delle infestanti per esplicare la sua attività erbicida. Tranne il caso di alcune infestanti appartenenti alla famiglia delle *Brassicacee*, ELSET 12,5 SC non ha effetto su infestanti perenni o già emerse al momento del trattamento. La sua efficacia può variare in funzione del periodo applicativo e del dosaggio autorizzato sulla coltura.

Frumento duro e tenero, orzo, segale, avena e triticale: 1 litro/ha.
Volume d'irrorazione: 100 - 400 litri di acqua per ettaro.
Epoca d'impiego: pre-emergenza. L'umidità del terreno favorisce l'efficacia del prodotto. In presenza di infestazioni miste di graminacee e dicotiledoni annuali impiegare ELSET 12,5 SC alla dose di 0,6 - 0,8 litri/ha, aggiungendo in miscela estemporanea un graminicida alle rispettive dosi e campi d'impiego normali.

ELSET 12,5 SC è efficace su molte infestanti dicotiledoni annuali appartenenti alle famiglie delle *Brassicaee*, *Cariofillacee*, *Papaveracee*, *Poligonacee* e alcune specie delle famiglie delle *Boraginacee*, *Ranuncolacee*, *Scrofulariacee* e *Violacee*.

Principali infestanti sensibili: Arabetta comune (*Arabidopsis thaliana*), Billeri primaticcio (*Cardamine hirsuta*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), Centocchio comune (*Stellaria media*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Fumaria comune (*Fumaria officinalis*), Non ti scordar di me (*Myosotis arvensis*), Papavero comune (*Papaver rhoeas*), Peverina a foglie strette (*Cerastium arvense*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Ranuncolo (*Ranunculus* spp.), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Veccia (*Vicia* spp.), Veronica (*Veronica* spp.), Viola del pensiero (*Viola tricolor*).

Principali infestanti mediamente sensibili: Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*).

Su tutte le colture indicate, il prodotto può essere impiegato una sola volta per stagione.

GESTIONE DELLE RESISTENZE
L'uso ripetuto sullo stesso terreno di sostanze attive appartenenti allo stesso gruppo chimico o aventi lo stesso meccanismo d'azione potrebbe portare alla selezione di infestanti resistenti. Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza è consigliabile alternare prodotti con meccanismi d'azione differenti. Dove possibile, adottare anche pratiche alternative (meccaniche, fisiche, colturali etc.) al diserbo chimico per il controllo delle infestanti.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE FITOSANITARIA
Impiegare un'attrezzatura di irrorazione pulita e correttamente tarata per il tipo di applicazione che si intende effettuare. Immettere nel serbatoio dell'irroratrice metà dell'acqua che s'intende distribuire, aggiungere la dose prevista di ELSET 12,5 SC, attivare l'agitazione e in seguito portare al volume d'acqua desiderato. Se presente, in alternativa usare l'apposito pre-miscelatore. La miscela va mantenuta in costante agitazione per tutta la durata del trattamento e anche durante eventuali fermate. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione. Usare attrezzatura munita di agitatore ed operante a bassa pressione (1,5-5,0 Bar)

LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE
Prima di effettuare trattamenti su colture diverse da quelle riportate in etichetta, è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. A questo scopo si raccomanda di utilizzare un detergente specifico per il lavaggio di attrezzature agricole ed irroratrici attenendosi scrupolosamente alle indicazioni d'uso riportate nell'etichetta del prodotto. Se possibile, impiegare per il diserbo, un'attrezzatura d'irrorazione dedicata.

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

AVVERTENZE AGRONOMICHE

a) Poiché ELSET 12,5 SC è molto selettivo per i cereali riportati in etichetta in tutte le loro fasi di sviluppo, è possibile effettuare trattamenti in post-emergenza della coltura ma con infestanti non ancora emerse.

b) Preparazione del terreno: per ottenere i migliori risultati, il terreno deve essere sminuzzato e soprattutto accuratamente livellato per evitare ristagni d'acqua.

c) Prima di seminare una coltura di colza in rotazione con cereali trattati con ELSET 12,5 SC eseguire un'aratura mediamente profonda.

d) In caso di distruzione accidentale della coltura trattata con ELSET 12,5 SC (avversità climatiche, attacchi parassitari, ecc.) nella primavera successiva è possibile seminare frumento, orzo, mais, sorgo senza limitazioni e soia e fagiolo dopo aratura. Tenere in considerazione altri erbicidi impiegati sulla coltura.

e) Non usare in terreni contenenti il 10% o più di sostanza organica, in quanto il prodotto può subire cali di efficacia.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115(24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**,contattare: 0039-051-28661(O.U.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 APR. 2017

17A03128

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 2017.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela della Ricotta di Bufala Campana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ricotta di Bufala Campana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione del 19 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 186 del 20 luglio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ricotta di Bufala Campana»;

Vista l'istanza presentata in data 8 giugno 2016 (prot. Mipaaf n. 46972 del 9 giugno 2016) dal Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana con sede legale in Caserta presso le Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta alla Via R. Gasparri n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera «altri prodotti di origine animale» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato DQA Dipartimento qualità agroalimentare s.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Ricotta di bufala campana;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Ricotta di Bufala Campana» registrata con regolamento (UE) n. 634/2010 della Commissione del 19 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 186 del 20 luglio 2010.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana, con sede in Caserta presso le Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta alla Via R. Gasparri n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Ricotta di Bufala Campana».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Ricotta di Bufala Campana» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Ricotta di Bufala Campana» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera altri prodotti di origine animale, individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A03131

DECRETO 5 aprile 2017.

Modifica del decreto 18 novembre 2014 relativo a «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Co-

munità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2014, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti» e modificato dal decreto ministeriale dell'8 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 22 novembre 2016;

Vista la comunicazione dei servizi della Commissione europea 8 dicembre 2016 nella quale sono evidenziati gli elementi da modificare o integrare rispetto alla notifica delle decisioni nazionali sulle misure di sostegno accoppiato dell'art. 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, operata tramite il sistema ISAMM il 1° agosto 2016;

Ritenuto di conformare la normativa nazionale alla richiesta della Commissione europea di rimozione del cartamo dalla lista delle colture ammissibili all'aiuto proteoleaginose, poiché non si dispone di adeguate statistiche attestanti il rischio di abbandono della coltivazione;

Ritenuto opportuno, per arginare il calo delle produzioni e la tendenza all'abbandono della coltivazione degli oliveti, definire le condizioni di ammissibilità dell'aiuto all'olio di oliva con elementi comprovanti l'effettiva produzione;

Ritenuto necessario conformare al regolamento delegato (UE) n. 639/2014, art. 53, paragrafo 2, terzo comma, le modalità di calcolo del premio unitario previste dall'art. 23, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del decreto ministeriale 18 novembre 2014

1. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, applicando la seguente modulazione degli importi unitari:

a) intero importo unitario per i primi cinque ettari aziendali;

b) importo pari al 10 per cento dell'importo unitario per la superficie eccedente i primi cinque ettari aziendali».

2. All'art. 23, comma 9, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è soppressa la parola «cartamo».

3. Il comma 1 dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.».

4. Il comma 5 dell'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 238

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato.

Oneri eliminati.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Le modalità di calcolo del premio unitario per le superfici coltivate a soia eccedenti i primi cinque ettari aziendali, sono conformate alle recenti modifiche apportate alla regolamentazione europea, senza conseguenze sugli importi destinati ai produttori beneficiari rispetto alla normativa precedente.

Il cartamo è eliminato dalla lista delle colture ammesse al sostegno accoppiato dall'anno di domanda unica 2017.

Per accedere alle misure di sostegno accoppiato per gli oliveti è condizione di ammissibilità il rispetto della normativa di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, che prevede la tenuta registri telematici in ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) nei quali sono annotati i relativi carichi e scarichi.

17A03122

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Approvazione del programma operativo complementare al PON «Legalità 2014-2020» - Ministero dell'interno. Modifica della delibera n. 27/2016. (Delibera n. 6/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio tra gli altri degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure ammini-

strative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto — ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 — dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la propria delibera n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno nonché la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la nota n. 6137 del 22 dicembre 2016 del Ministro della coesione territoriale e del Mezzogiorno, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Legalità» 2014-2020, presentato dal Ministero dell'interno unitamente al relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) che si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale «Legalità» 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta predisposta dal DPC — cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione — vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame con finalità e contenuti coerenti con il citato Programma operativo nazionale;

Rilevato che la dotazione finanziaria del programma in questione è pari a 81,016 milioni di euro a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Tenuto conto che a valere sul predetto fondo di rotazione, sulla base di quanto stabilito dalla citata delibera CIPE n. 10/2015, con riferimento al PON Legalità 2014-2020, risultano disponibili risorse pari a euro 137.333.334,00 derivanti dalla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo nazionale;

Tenuto conto altresì che a valere su queste medesime risorse con delibera n. 27/2016 sono stati assegnati al Ministero dell'interno complessivi euro 92.602.512,27 per il finanziamento, ex art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del completamento dei progetti di competenza avviati nella programmazione operativa 2007-2013;

Considerato che nella citata nota informativa del DPCoe e nella successiva nota integrativa n. 1088 del 3 marzo 2017 viene precisato che lo stesso Ministero dell'interno ha comunicato un minore fabbisogno finanziario per i completamenti ammontante a euro 56.317.078,77 in conseguenza del quale occorre procedere alla modifica della citata delibera n. 27/2016;

Rilevato che a seguito di tale modifica la disponibilità del fondo di rotazione risulta pari a euro 81.016.255,23;

Considerato altresì che unitamente al programma, in attuazione delle previsioni della delibera di questo Comitato n. 10/2015, è stato presentato il sistema di gestione e di controllo per l'attuazione dello stesso con la descrizione della struttura organizzativa, la definizione delle responsabilità ed altri elementi di riferimento che completano il quadro attuativo;

Considerato altresì che il Ministero dell'interno ha precisato che il Programma di Azione e Coesione (PAC) 2014-20 configurandosi come mero rafforzamento finanziario delle risorse assegnate nell'ambito PON Legalità 2014-20 non è assoggettabile ad ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Considerato che sul citato programma la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 19 gennaio 2017;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 1068-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro della coesione territoriale e del Mezzogiorno;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Modifica della delibera n. 27/2016.

Per i motivi richiamati in premessa vengono approvate le seguenti modifiche della delibera n. 27/2016:

a) al punto 1, l'importo complessivo dell'assegnazione al Ministero dell'interno per il completamento di progetti inseriti nel Programma operativo «PON Sicurezza» 2007-2013, indicato in euro 92.602.512,27, è sostituito dall'importo di euro 56.317.078,77;

b) conseguentemente, le parole «l'assegnazione di complessivi euro 204.429.851,16», presenti in premessa e nel punto 1., sono sostituite dalle parole: «l'assegnazione di complessivi euro 168.144.417,66» e le parole: «pari a euro 204.429.851,16» presenti nel punto 2., sono sostituite dalle parole «pari a euro 168.144.417,66».

2. Approvazione del «Programma operativo complementare di azione e coesione Legalità 2014-2020» e assegnazione di risorse.

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015 è approvato il «Programma operativo complementare di azione e coesione Legalità 2014-2020», che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;

Il valore complessivo del Programma è pari a 81,016 milioni di euro come di seguito articolato:

Assi tematici	Risorse finanziarie
Asse A - Rafforzare l'azione della pubblica amministrazione nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata	19,600
Asse B - Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni target	26,000
Asse C - Favorire l'inclusione sociale e migliorare le condizioni di legalità attraverso il recupero di immobili pubblici anche con riferimento ai patrimoni confiscati	23,600
Asse D - Realizzare iniziative di inclusione sociale e lavorativa di soggetti «deboli»	5,000
Asse E - Migliorare le competenze della pubblica amministrazione nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata	5,000
Asse F - Assistenza tecnica	1,816
TOTALE	81,016

Il programma alla Sezione 2 («Strategia, struttura del piano/programma e dati finanziari») contiene un piano finanziario distinto per assi e linee d'azione e un cronoprogramma di spesa dal 2017 al 2023.

L'ammontare delle risorse previste per il supporto tecnico-specialistico per la gestione ed attuazione del Programma costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

3. Erogazione delle risorse.

Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le seguenti modalità:

erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al programma;

pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

4. Disposizioni attuative e monitoraggio.

All'attuazione del Programma provvede il Ministero dell'interno, secondo le modalità previste nel punto 4 del programma stesso («Governance del piano/programma»).

In ordine alle specifiche modalità attuative, è previsto che il principio di partenariato, il monitoraggio e il sistema di gestione e controllo facciano riferimento alle modalità attuative previste dal PON «Legalità». L'assistenza tecnica farà riferimento al principio di trasparenza, alla procedura di consultazione pubblica, agli open-data, al Piano di rafforzamento amministrativo, a semplificazioni procedurali, ad una unità di staff di coordinamento e di monitoraggio del Programma di azione e coesione posta presso la competente direzione generale del Ministero.

L'Amministrazione responsabile del Programma è tenuta a garantire:

che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del PAC;

il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul PAC, avvalendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei Programmi operativi finanziati con i fondi SIE.

L'Amministrazione titolare del programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e li invia al Sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014-2020.

L'Amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima Amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

Il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

In conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente il Ministero dell'interno, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

L'Amministrazione titolare presenterà al Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 27 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 565

17A03134

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «Gesù Redentore», in Avellino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Gesù Redentore, con sede in Avellino.

17A03123

Accertamento del fine prevalente di culto della «Confraternita dei Disciplinanti di S. Giovanni Battista», in Sassello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 aprile 2017, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita dei Disciplinanti di S.Giovanni Battista, con sede in Sassello (SV).

17A03124

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Avviso di pubblicazione del decreto 28 dicembre 2016 di disciplina del trasferimento di risorse umane e finanziarie all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Si comunica che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2016 — che disciplina il trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Ispettorato nazionale del lavoro — è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), alle voci:

Home/Documenti e norme/Pubblicità legale, numero di repertorio 229/2017

Home/Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti pubblici vigilati/INL

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

17A03132

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato di modifica della proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno»

Si comunica la correzione di un errore materiale riscontrato nella proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 aprile 2017, n. 91.

Il paragrafo:

«Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Lucanica di Picerno" come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della Lenticchia di Altamura ed acquisito inoltre i pareri delle Regioni Basilicata, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.»;

è così sostituito:

«Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione "Lucanica di Picerno" come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal "Consorzio Lucanica di Picerno" con sede in Piazza Plebiscito - 85055 Picerno (PZ), ed acquisito inoltre il parere della Regione Basilicata, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.».

17A03133

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento di scioglimento di tredici società cooperative aventi sede in Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Sardegna. (Avviso n. 4/2017/SASNL).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, Divisione VI, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

ALLEGATO

ELENCO N. 4/2017/SC. DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE- C.C. 2545 septiesdecies cc.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*	Pec.
1	ISTITUTO DI MEDIAZIONE SISTEMATICA - SOC. COOP.SOCIALE	01659660763	PZ - 125108	POTENZA	PZ	BASILICATA	2012	13/11/2006	NO	IMESSOCCOOP@LEGALMAIL.IT
2	****COSTRUZIONI CACCIAPUOTI - SOCIETA' COOPERATIVA**	**03306260617**	**FE - 194273**	**CENTO**	**FE**	**EMILIA ROMAGNA**	**2013**	**04/01/2007**	**NO**	COSTRUZIONICACCIAPUOTI@PEC.IT
3	****ESSEGI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**	**01873110389**	**FE - 205646**	**FERRARA**	**FE**	**EMILIA ROMAGNA**	**2013**	**27/04/2012**	**NO**	**ESSEGISERVIZISOCCOOP@PEC.IT**
4	****CONSORZIO REGIONALE PRO.SVI.CO. PROMOZIONE E SVILUPP.**	01197850686	RI - 44482	RIETI	RI	LAZIO	2013	29/03/1995	NO	**NO**
5	****POGGIO CESI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA**	**04780991008**	**RM - 802779**	**SANT'ANGELO ROMANO**	**RM**	**LAZIO**	**2014**	**06/10/1994**	**NO**	POGGIOCESI_DD14SGC2016@PEC.IT
6	GENS FABIA - SOC. COOP. EDILIZIA	11985791000	RM - 1341696	FIUMICINO	RM	LAZIO	NO	11/06/2012	NO	GENSFABIASOCIETACOOPERATIVA@LEGALMAIL.IT
7	****DELTA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA**	**06662530960**	**MI - 1906367**	**CORSICO**	**MI**	**LOMBARDIA**	**2015**	**11/06/2009**	**NO**	**DELTA.SERVICES@LEGALMAIL.IT**
8	CONTATTO NATURA - SOC. COOP.	02556020424	AN - 196980	CHIARAVALLE	AN	MARCHE	NO	01/06/2012	NO	CONTATTONATURA@PEC.IT
9	****C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA**	**10432840014**	**TO - 1133216**	**TORINO**	**TO**	**PIEMONTE**	**2014**	**30/12/2010**	**NO**	**CSPSC@PEC.IT**
10	****ZACCHEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**	**10700570012**	**TO - 1154827**	**TORINO**	**TO**	**PIEMONTE**	**2013**	**07/03/2012**	**NO**	**ZACCHEOSCS@PEC.IT**
11	****NETWORK SERVICE SOC.COOP.A R.L**	**07215470720**	**BA - 540995**	**MOLFETTA**	**BA**	**PUGLIA**	**NO**	**27/06/2011**	**NO**	NETWORKSERVICEARL@PEC.IT
12	FRIGOSISTEM INTERNATIONAL SOC. COOP.	07458950727	BA - 558917	MONOPOLI	BA	PUGLIA	NO	22/03/2013	NO	FRIGOSISTEMINTERNATIONAL@ARUBAPEC.IT
13	ITECH SOLUTIONS SOCIETA COOP. SOCIALE ONLUS	03363570924	CA - 265673	ASSEMINI	CA	SARDEGNA	2011	28/03/2011	NO	ITECHSOCIETACOOPERATIVASOCIALE@LEGALMAIL.IT
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										

17A03130

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-108) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.